



SENT. 170/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO**

Presidente

Ida **CONTINO**

Consigliere

Roberto **RIZZI**

Consigliere

Nicola **RUGGIERO**

Consigliere-relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'**appello principale** iscritto al **n. 61246** del
registro di Segreteria, promosso dalla:

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la

Regione Toscana

appellante principale;

contro

1) SERNIOTTI Erminio Mario Emilio (C.F.:

SRNRNM52E22L219L), nato a Torino il 22 maggio 1952,

rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ceni;

2) BARTOLINI Giuseppe (C.F.: BRTGPP55D06G879S), nato a

Poppi (AR) il 6 aprile 1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto

Righi;

	3) BORGIOTTI Paolo (C.F.: BRGPLA55H29D612D), nato a Firenze	
	il 29 giugno 1955, rappresentato e difeso, in primo grado, dall'Avv.	
	Andrea Pontenani e nel presente procedimento dall'Avv. Roberto	
	Righi;	
	4) MARRADI Manuela (C.F.: MRRMNL63L59G999J), nata a Prato	
	il 19 luglio 1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ceni;	
	<i>appellati principali;</i>	
	e	
	-nel giudizio sull' appello incidentale iscritto al n. 61246 del	
	Registro di Segreteria, proposto dal sig.:	
	-SERNIOTTI Erminio Mario Emilio (C.F.: SRNRNM52E22L219L),	
	nato a Torino il 22 maggio 1952, rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Stefano Ceni, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv.	
	Ceni, in Firenze, via Guerrazzi n. 21, giusta procura alle liti rilasciata	
	in foglio separato allegato all'atto d'appello depositato il 23 gennaio	
	2024 (a ogni effetto di legge è stato dichiarato di voler ricevere ogni	
	comunicazione inerente al presente procedimento all'indirizzo PEC:	
	<i>stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it</i> o alternativamente al numero	
	di fax 055-9909009) <i>appellante incidentale;</i>	
	contro	
	-il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale	
	per la Regione Toscana <i>appellato incidentale;</i>	
	e nei confronti di	
	1) BARTOLINI Giuseppe (C.F.: BRTGPP55D06G879S), nato a	
	Poppi (AR) il 6 aprile 1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto	
	2	

	Righi;	
	3) BORGOTTI Paolo (C.F.: BRGPLA55H29D612D), nato a Firenze	
	il 29 giugno 1955, rappresentato e difeso, in primo grado, dall'Avv.	
	Andrea Pontenani e nel presente procedimento dall'Avv. Roberto	
	Righi;	
	4) MARRADI Manuela (C.F.: MRRMNL63L59G999J), nata a Prato	
	il 19 luglio 1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ceni;	
	e	
	-nel giudizio sull' appello incidentale iscritto al n. 61246 del	
	Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra:	
	- MARRADI Manuela (C.F.: MRRMNL63L59G999J), nata a Prato il	
	19 luglio 1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ceni, con	
	elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Ceni, in Firenze, via	
	Guerrazzi n. 21, giusta procura alle liti rilasciata in foglio separato	
	allegato all'atto d'appello depositato il 23 gennaio 2024 (a ogni	
	effetto di legge ha chiarato di voler ricevere ogni comunicazione	
	inerente al presente procedimento all'indirizzo PEC:	
	<i>stefano.ceni@firenze.pecavvocati.it</i> o alternativamente al numero	
	di fax 055-9909009) – <i>appellante incidentale</i> ;	
	contro	
	-Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per	
	la Regione Toscana <i>appellato incidentale</i> ;	
	e nei confronti di	
	1) BARTOLINI Giuseppe (C.F.: BRTGPP55D06G879S), nato a	
	Poppi (AR) il 6 aprile 1955, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto	
	3	

Right;

2) BORGOTTI Paolo (C.F.: BRGPLA55H29D612D), nato a Firenze

il 29 giugno 1955, rappresentato e difeso, in primo grado, dall'Avv.

Andrea Pontenani e nel presente procedimento dall'Avv. Roberto

Right;

3) SERNIOTTI Erminio Mario Emilio (C.F.:

SRNRNM52E22L219L), nato a Torino il 22 maggio 1952,

rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ceni;

e

-nel giudizio sull'**appello incidentale** iscritto al n. **61246** del

Registro di Segreteria, proposto dal sig:

-BARTOLINI Giuseppe (C.F.: BRTGPP55D06G879S), nato a Poppi

(AR) il 6 aprile 1955, rappresentato e difeso per il presente giudizio

dall'Avv. Roberto Righi del Foro di Pistoia (pec:

avvrobotorighi@cnfpec.it fax 055 572614) come da procura alle liti

in calce all'atto d'appello depositato il 14 febbraio 2024 e con

domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via A. La Marmora,

14, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra

indicato anche al fine di poter ricevere le comunicazioni telematiche

appellante incidentale;

contro

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la

Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale;

-Procura generale presso la Sezione giurisdizionale centrale

d'appello, in persona del Procuratore generale;

appellate incidental;

nei confronti di

1) SERNIOTTI Erminio Mario Emilio (C.F.:

SRNRNM52E22L219L), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano
Ceni;

2) BORGOTTI Paolo (C.F.: BRGPLA55H29D612D), rappresentato e difeso, in primo grado, dall'Avv. Andrea Pontenani e nel presente procedimento dall'Avv. Roberto Righi;

3) MARRADI Manuela (C.F.: MRRMNL63L59G999J),
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ceni;

e

-nel giudizio sull'**appello incidentale** iscritto al **n. 61246** del

Registro di Segreteria, proposto dal sig:

-BORGIOTTI Paolo (C.F.: BRGPLA55H29D612D), nato a Firenze il 29 giugno 1955, rappresentato e difeso per il presente giudizio dall'avv. Roberto Righi (*pec: avvrobertorighi@cnfpec.it* fax 055 572614) come da procura alle liti in calce all'atto d'appello depositato il 14 febbraio 2024 e con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via A. La Marmora, 14, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato anche al fine di poter ricevere le comunicazioni telematiche- *appellante incidentale*;

contro

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale;

-Procura generale presso la Sezione giurisdizionale centrale

d'appello, in persona del Procuratore generale;

appellate incidental;

nei confronti di

1) SERNIOTTI Erminio Mario Emilio (C.F.:

SRNRNM52E22L219L), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano

Ceni;

2) BARTOLINI Giuseppe (C.F.: BRTGPP55D06G879S),

rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Righi;

3) MARRADI Manuela (C.F.: MRRMNL63L59G999J),

rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ceni;

tutti per la riforma

- della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Toscana, n. 269/2023, depositata in data 9

agosto 2023 e non notificata;

VISTI gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, celebrata con

l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il

Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del

Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale

Emanuela Rotolo, nonché gli Avv.ti Stefano Ceni (per i sigg.ri

Serniotti e Marradi) e Roberto Righi (per i sigg.ri Borgiotti e

Bartolini);

Ritenuto in

FATTO

1. Con gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione

	In particolare, grazie alla certificazione ISO 9.000 e Accredia ISO	
	17.025, acquisiti oltre una decina d’anni fa, il laboratorio ha potuto	
	ampliare la propria attività, ricevendo commesse importanti, sì da	
	realizzare un fatturato sempre crescente (oltre 6 milioni nel 2018).	
	Parallelamente sono aumentate la visibilità della Scuola e il numero	
	degli iscritti, passato da 1.057 del 2011 a 2.100 del 2018.	
	Gli incarichi di attività presso il laboratorio erano assegnati dal	
	dirigente scolastico, previa deliberazione del Consiglio d’Istituto,	
	investito, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di contabilità	
	(<i>“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle</i>	
	<i>istituzioni scolastiche”</i>), emanato con D.I. 1° febbraio 2001, n. 44,	
	del compito di determinare i <i>“criteri e limiti per lo svolgimento, da</i>	
	<i>parte del dirigente, [dell’attività negoziale di....] e) alienazione di</i>	
	<i>beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o</i>	
	<i>programmate a favore di terzi”</i> .	
	Nella fattispecie all’esame, tenuto conto del periodo temporale in	
	cui si collocano i fatti contestati (2014-2019), vengono in	
	considerazione le delibere del Consiglio d’Istituto n. 14 del 30 aprile	
	2013, n. 7 del 31 maggio 2016 e n. 3 del 26 maggio 2018, tutte	
	adottate con la partecipazione del dirigente scolastico Serniotti,	
	unico dei beneficiari a essere anche componente del Consiglio	
	d’istituto (Dirigente che, peraltro, non si sarebbe allontanato dalla	
	riunione nel momento della deliberazione delle quote a sé	
	spettanti).	
	Nello specifico, le prime due delibere (n. 14/2013 e n. 7/2016)	

	hanno per oggetto i criteri di riparto delle entrate da attività in conto	
	terzi, disponendo, a favore degli operatori che prestavano attività	
	nel laboratorio, la quota complessiva del 45% del fatturato	
	incassato e, a favore della Scuola, la quota del 55%, con conteggio	
	e liquidazione sull'incassato su base mensile.	
	Ripartiscono, poi, in modo del tutto analogo, le percentuali	
	spettanti: (i) al dirigente scolastico, quale responsabile	
	dell'amministrazione del conto terzi del laboratorio; (ii) al personale	
	ausiliario, tecnico e amministrativo (ivi compresa la DSGA della	
	scuola, per la tenuta della contabilità del conto terzi, con	
	attribuzione al dirigente scolastico della competenza della quota	
	spettante a ciascuno, secondo criteri di impegno e collaborazione	
	dimostrati); nonché (iii) al restante personale tecnico (docenti; con	
	ripartizione anche in questo caso rimessa al dirigente, in funzione	
	del tipo di responsabilità e del carico di lavoro).	
	La terza delibera del Consiglio d'istituto (n. 3/2018) costituisce	
	anche formalmente un Regolamento dell'attività in conto terzi.	
	Essa contiene una parte descrittiva dell'organigramma e delle	
	attività svolte dal laboratorio e una parte regolatoria del riparto	
	delle entrate, disposto sulla falsariga delle precedenti delibere,	
	anche per la parte del riparto percentuale tra operatori e Scuola,	
	ma con l'aggiunta di un tetto massimo mensile lordo fisso	
	percepibile da ciascuno degli operatori, tenuto conto di ruolo,	
	responsabilità e funzioni, e con la previsione del riversamento	
	dell'eventuale eccedenza a favore della Scuola.	
	9	

	La parametrizzazione dei compensi secondo il criterio delle quote	
	percentuali rispecchia, comunque, una storica prassi della Scuola.	
	L'importo spettante al beneficiario era, poi, conteggiato su base	
	mensile e il corrispondente pagamento avveniva tramite cedolino di	
	PagoPA.	
	Senonché, con l'incremento del fatturato, gli importi su base	
	percentuale, lievitati, hanno destato l'attenzione della Ragioneria	
	territoriale che, dopo aver interloquito con la Scuola, con nota n.	
	100344 del 7 novembre 2017 ha interessato la competente Procura	
	erariale.	
	Anche la Direzione scolastica regionale per la Toscana ha	
	successivamente svolto un'ispezione sulla Scuola, le cui risultanze	
	sono state trasmesse alla Procura erariale con note n. 2056 del 16	
	febbraio 2021 e n. 15361 del 5 ottobre 2021.	
	La medesima Direzione ha provveduto a notificare formale messa	
	in mora a tutti i soggetti che avevano operato nell'ambito del	
	Laboratorio, ritenuti a vario titolo responsabili di percezione	
	indebita di danaro pubblico, ciascuno per la quota parte di danno.	
	1.b) Nella vicenda appena delineata, la Procura erariale, all'esito	
	delle investigazioni demandate alla Guardia di Finanza, ritenuta la	
	natura pubblica delle somme rivenienti dall'attività in conto terzi	
	della Scuola, ha reputato non corretta la gestione, con relativa	
	ripartizione tra i beneficiari, delle medesime somme.	
	Ha, in particolare, ravvisato la violazione:	
	-del principio per cui le attività di laboratorio in conto terzi, in	

	quanto svolte all'interno di un Istituto scolastico, dovrebbero avere	
	finalità esclusivamente didattiche, mentre nel caso di specie	
	l'attività del Laboratorio avrebbe tutte le caratteristiche di	
	un'attività economica d'impresa, svolta sul mercato, con la	
	conseguenza che la finalità economica avrebbe ampiamente	
	travalicato quella pubblica e didattica;	
	-del tetto stipendiale dei dipendenti pubblici (euro 240.000,00 lordi	
	annui, ex art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e	
	successive modifiche e integrazioni), il quale sarebbe stato	
	superato, negli anni 2013-2017, dal prof. Bartolini, direttore del	
	laboratorio;	
	-della quota percentuale del 25% dell'entrata stipendiale lorda	
	annua percepibile per "incarichi" da parte di tutti i dipendenti	
	pubblici, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, del d.l. 201/2011, come	
	integrato dall'art. 1, commi 471 e 473, della legge n. 147/2013,	
	(quota) che, nel caso di specie, sarebbe stata superata da tutti i	
	soggetti partecipanti alla distribuzione dei proventi del Laboratorio	
	in conto terzi;	
	-della normativa sulla definizione e liquidazione del trattamento	
	accessorio (tra cui l'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, per	
	cui <i>"il trattamento economico fondamentale ed accessorio è</i>	
	<i>definito dai contratti collettivi"</i>), sul presupposto che le procedure	
	per liquidare i compensi accessori al personale, derivanti dal	
	Laboratorio conto terzi, si sarebbero basate su delibere del Consiglio	
	d'Istituto (asseritamente sprovvisto di potere decisionale in merito,	
	11	

	per contro spettante al dirigente scolastico), senza alcuna	
	preliminare contrattazione integrativa con le OO.SS. e	
	regolamentazione specifica;	
	-del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei	
	dirigenti pubblici di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001,	
	in relazione ai compensi accessori, derivanti dai proventi del	
	Laboratorio, liquidati al prof. Serniotti nel periodo 2013/2017 (per	
	oltre euro 387.000,00) in ragione della sola rappresentanza legale	
	dell'Istituto;	
	-della normativa in tema di dovere di esclusiva del pubblico	
	dipendente, di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, dato che il	
	prof. Bartolini (Direttore del Laboratorio) e il prof. Borgiotti	
	(Responsabile del Reparto Tecnologico del Laboratorio analisi), oltre	
	ad avere un cumulo di incarichi all'interno della scuola e del	
	Laboratorio conto terzi, avrebbero svolto contestualmente	
	un'attività economica, con omonima ditta individuale;	
	-del disposto della circolare n. 3 del 15 gennaio 1996 della	
	Ragioneria Generale dello Stato, per la mancata applicazione delle	
	ritenute previdenziali sulle somme versate agli operatori del Buzzi	
	Lab;	
	-della procedura di gestione dell'attività in conto terzi e, in specie,	
	dell'art. 2, comma 5, del D.I. n. 44/2001, vigente all'epoca dei fatti,	
	che imponeva d'inserire dette attività in una programmazione	
	formalizzata, con preventivo di entrate e stanziamenti di spesa, e	
	indicazione dei criteri di amministrazione e delle modalità di	

	gestione del Progetto.	
	In definitiva, la distribuzione degli introiti al personale scolastico	
	sarebbe avvenuta senza la preventiva redazione di un apposito	
	regolamento né di una contrattazione integrativa, tale da	
	determinare le modalità di pagamento di tali prestazioni, frutto di	
	un incarico aggiuntivo ricevuto dai dipendenti scolastici impiegati	
	all'interno del citato Laboratorio.	
	La Procura erariale ha conseguentemente individuato un danno	
	erariale complessivo di euro 7.423.879,72 , pari ai compensi lordi,	
	derivanti dai proventi del Laboratorio, erogati al personale	
	dell'Istituto nel periodo 2014- 2019.	
	Tale erogazione sarebbe, infatti, avvenuta in maniera indebita e	
	illegittima, in quanto si sarebbe trattato di " <i>entrate pubbliche</i>	
	<i>appartenenti alla scuola</i> ", non ripartibili secondo le modalità	
	adottate nel quinquennio di riferimento.	
	Il danno è stato attribuito, a titolo di dolo contrattuale ovvero, in	
	via gradata, di colpa gravissima, ai sigg.ri Serniotti (dirigente	
	scolastico), Bartolini (direttore del Buzzi Lab), Borgiotti	
	(responsabile del Reparto tecnologico del Laboratorio analisi) e	
	Marradi (DGSA presso l'Istituto), con ripartizione, alla luce del ruolo	
	rivestito da ognuno, nei termini sottoesposti:	
	-per il 60%, pari ad euro 4.454.327,83, in capo al Serniotti;	
	-per il 25%, pari ad euro 1.855.969,93, in capo al Bartolini;	
	-per il 10%, pari ad euro 742.387,97, in capo al Borgiotti;	
	-per il 5%, pari ad euro 371.193,99, in capo alla Marradi.	
	13	

	Per contro, la posizione dei componenti del Collegio dei revisori, cui	
	in sede di invito a dedurre era stata contestata una responsabilità	
	in via sussidiaria per <i>culpa in vigilando</i> , è stata archiviata in quanto:	
	-i Revisori OMISSIS e OMISSIS hanno svolto l'attività di revisione	
	presso l'istituto negli anni 2014-2018 e, dunque, prima	
	dell'introduzione del D.I n. 129/2018, che ha previsto l'estensione	
	della competenza dei revisori alle gestioni separate;	
	-i Revisori entrati successivamente in carica (sigg.ri OMISSIS e	
	OMISSIS), avrebbero sempre espresso parere sfavorevole rispetto	
	alla gestione dei fondi Buzzilab da parte della Scuola;	
	-la Revisore OMISSIS non avrebbe mai effettivamente svolto	
	l'incarico.	
	1.c) A seguito della notifica dell'atto di citazione, tutti i convenuti	
	si sono costituiti in giudizio, formulando specifiche eccezioni e	
	dispiegando articolate argomentazioni difensive.	
	All'esito del giudizio di primo grado, la Sezione territoriale ha	
	adottato la sentenza qui impugnata, con la quale ha, in primo luogo,	
	rigettato l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree e di	
	lacunosità della citazione.	
	Per contro, ha accolto, per l'ipotesi di accertata responsabilità,	
	l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale proposta unicamente	
	dai sigg.ri Bartolini e Borgiotti, con particolare riferimento al danno,	
	loro contestato, maturato dal 2014 al novembre 2016.	
	Ciò sul presupposto dell'inidoneità, a fini interruttivi, degli atti di	
	messa in mora notificati nei loro confronti, in quanto gli stessi	

	avrebbero a oggetto un danno (quello determinato dalla percezione,	
	da parte di ciascuno dei due conventi, di una quota di retribuzione	
	ritenuta non spettante) del tutto diverso da quello contestato	
	nell'invito a dedurre prima e nella citazione poi (percentuale	
	dell'erogato totale non dovuto, imputato ai due convenuti per la	
	gestione del laboratorio, con relativo potere decisionale, che	
	avrebbe fatto loro capo).	
	Quanto ai profili di merito, il primo giudice si è diffusamente	
	soffermato sul quadro normativo di riferimento, per sostenere, tra	
	l'altro, che:	
	-l'attività " <i>in conto terzi</i> " (e, cioè, quella di collocamento di beni e	
	servizi sul mercato, dalla quale possono derivare, a determinate	
	scuole, proventi "propri), va tenuta distinta da quella scolastica c.d.	
	" <i>a finanza derivata</i> " (ossia a valere sulle risorse destinate dallo	
	Stato), rivestendo carattere ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelle	
	didattiche e di formazione (sia pure a queste strettamente correlata	
	come loro precipitato);	
	-la medesima attività, dal punto di vista dei docenti e del personale	
	scolastico in essa impiegato, ha carattere extra-curriculare, pur	
	rimanendo nel Programma annuale della scuola, e nell'ambito degli	
	obiettivi del Piano per l'Offerta Formativa, con conseguente	
	necessità di svolgimento al di fuori dell'orario scolastico;	
	-proprio perché atta al conseguimento, da parte della scuola, di	
	finanziamenti propri, ulteriori rispetto a quelli rivenienti dallo Stato,	
	la remunerazione dei docenti o del personale scolastico incaricati	
	15	

	dello svolgimento dell'attività in conto terzi sarebbe a carico dei	
	proventi da questa derivanti, a valere sulla contabilità separata con	
	cui essa viene gestita e ferma restando la necessità di	
	predisposizione di un apposito Progetto;	
	-contrariamente a quanto affermato dall'Organo requirente, i	
	proventi derivanti dal conto terzi e destinati alla remunerazione del	
	personale incaricato non refluirebbero nel fondo del salario	
	accessorio regolarmente registrato nella contabilità ordinaria della	
	scuola, per essere di lì, poi attribuiti, ma verrebbero direttamente	
	assegnati agli aventi diritto, in via aggiuntiva rispetto alla	
	retribuzione ordinaria, secondo i parametri percentuali definiti, ai	
	sensi degli artt. 21 e 33 del D.I. n. 44/2001 (oggi artt. 25 e 26 del	
	D.I. n. 129/2018);	
	-l'attività svolta nel conto terzi del laboratorio non potrebbe essere	
	ricondata ad alcuna delle tipologie di incarichi cui l'ordinamento	
	riconde i proventi per l'accessorio dei dirigenti, con la	
	conseguenza che neppure i proventi da conto terzi riservati al	
	dirigente scolastico refluirebbero nel fondo per l'accessorio;	
	-la retribuzione complessiva del personale scolastico coinvolto nel	
	conto terzi, in base alla circolare del Ministero della Pubblica	
	Istruzione n. 780/78, andrebbe conteggiata in quota percentuale	
	del 40% dei proventi netti dell'attività in conto terzi, mentre il	
	restante 60% andrebbe riversato al bilancio della scuola (art. 10	
	della circ. n. 780/78);	
	-spetterebbe al Consiglio d'Istituto il compito di regolamentare il	

	riparto interno di detto 40% degli utili netti tra i singoli dipendenti	
	scolastici coinvolti nel conto terzi (art. 33 D.I. n. 44/2001), ferma	
	restando la necessità di riduzione della percentuale di utile	
	assegnata a ciascuno dei dipendenti al passaggio della produzione	
	in senso crescente da uno scaglione di fatturato a un altro, secondo	
	un criterio di "proporzionalità inversa", onde evitare che i dipendenti	
	stessi possano essere incentivati a perseguire essenzialmente un	
	fine di lucro (come sarebbe avvenuto nel caso di specie);	
	-sarebbe possibile per il Consiglio d'istituto discostarsi dai valori	
	numerici indicati nella circolare, ma previa motivazione adeguata e	
	razionale (cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie, in cui	
	risulterebbe immotivata la decisione di assegnare al personale	
	scolastico la quota del 45% del fatturato, anziché quella del 40%	
	degli utili), mentre non sarebbe possibile venire meno al principio	
	di proporzionalità inversa tra quota percentuale spettante al singolo	
	dipendente e fatturato netto, neppure motivando.	
	La Sezione territoriale ha, dunque, affrontato, rigettandole, le	
	diverse eccezioni formulate dai convenuti sull'inesistenza del danno	
	lamentato, pronunciandosi, altresì, per la natura pubblica delle	
	somme corrisposte ai dipendenti impegnati nell'attività in conto	
	terzi del laboratorio (natura pubblica che non sarebbe messa in	
	discussione dalla ravvisata impossibilità di assumere tali somme nel	
	fondo dell'accessorio).	
	Ha inoltre provveduto a riquantificare il danno secondo il	
	procedimento puntualmente esposto alle pagg. 50 e ss della	

	sentenza, incentrato sulla ridefinizione del danno come differenziale	
	tra quanto complessivamente corrisposto ai dipendenti scolastici a	
	titolo di emolumento per il conto terzi e quanto a questi sarebbe in	
	realità spettato in applicazione delle fonti normative all'uopo	
	individuate, considerando, in ogni caso, il dato dell'utile ricavabile	
	dal bilancio del conto terzi (e non quello dell'incassato), su cui	
	applicare la percentuale del 40% (in luogo di quella del 45%, per	
	contro scelta dal Consiglio d'Istituto negli anni d'interesse).	
	All'importo così ottenuto (euro 5.634.614,174) è stato detratto, in	
	applicazione del principio della <i>compensatio lucri cum damno</i> ,	
	l'importo dei lavori (per euro 1.508.882,52) di manutenzione e	
	ristrutturazione degli immobili di pertinenza, svolti dalla Scuola a	
	valere sui fondi rivenienti dal conto terzi, ottenendosi per questa via	
	la somma di euro 4.125.731,654.	
	In ogni caso, la Sezione ha ritenuto che il già menzionato danno	
	non potesse essere imputato ai sigg.ri Bartolini, Borgiotti e	
	Marradi , per la ravvisata assenza, in capo agli stessi, di ogni potere	
	decisionale e gestionale in ordine all'assegnazione degli emolumenti	
	per l'attività in conto terzi.	
	Ciò sul presupposto, già ricordato, che il <i>petitum</i> conclusivo della	
	citazione circoscriverebbe l'oggetto del presente giudizio alla	
	responsabilità per il danno derivante dalla distribuzione al personale	
	scolastico di quote del fatturato annualmente incassato come	
	emolumenti per il conto terzi svolto dal laboratorio Buzzilab.	
	Verrebbe, dunque, in rilievo una responsabilità decisionale e	

gestionale (e non da percezione indebita di somme non spettanti),
asseritamente ascrivibile solo all'Organismo collegiale competente
alla funzione (Consiglio d'Istituto) e, insieme a esso, all'Organo di
revisione, chiamato al controllo contabile.

Mancherebbe, dunque, la stessa condotta causativa di danno, per non essere alcuno dei convenuti Bartolini, Borgiotti e Marradi stato componente del Consiglio d'Istituto e, dunque, per non avere essi partecipato alle relative decisioni, circostanza, questa, che assorbirebbe l'eccezione di prescrizione di una quota di danno (maturata negli anni 2014-2019), relativa ai sigg.ri Bartolini e Borgiotti.

Per contro, il primo giudice ha ritenuto pienamente integrata la responsabilità, a titolo di colpa grave, del sig. **Serniotti**, per la sua effettiva partecipazione alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto, che hanno definito i criteri di assegnazione delle risorse rivenienti dal conto terzi del laboratorio (cui lo stesso come dirigente scolastico avrebbe dovuto attenersi), con modalità ritenute illegittime (riconoscimento, in assenza di congrua motivazione, di una percentuale diversa da quella prevista dalla circolare n. 70/98, ovvero 45% del fatturato netto invece che 40% degli utili e violazione della clausola, ivi prevista, della proporzionalità inversa, con la mancata applicazione di percentuali individuali decrescenti rispetto ai ricavi netti).

Peraltro, il Serniotti non si sarebbe allontanato dalle riunioni neppure al momento della decisione sulla percentuale da assegnare

	a sé medesimo.	
	Nondimeno, l'importo oggetto di condanna a carico del Serniotti è	
	stato fissato in euro 1.155.204,00 (pagg. 66 e 67 della sentenza	
	gravata).	
	Tale importo è stato ottenuto considerando, in primo luogo, il	
	concorso "virtuale" degli altri componenti del Consiglio d'Istituto,	
	coinvolti nelle deliberazioni di riparto, nonché il contributo,	
	anch'esso "virtuale", dei revisori dei conti - con la sola eccezione	
	della dott.ssa OMISSIS - in servizio nel periodo di riferimento.	
	E invero, per la Sezione, i primi (componenti del Consiglio d'Istituto)	
	avrebbero partecipato alle decisioni senza aver verbalizzato alcun	
	dubbio o voto contrario; i secondi (revisori dei conti) non avrebbero	
	vigilato sull'andamento di un settore di conto terzi, in evidente	
	crescita fuori misura.	
	Infine, sulla quota attribuita al Serniotti (pari ad euro 1.650.292,66)	
	è stata fatta applicazione del potere riduttivo dell'addebito,	
	<i>"...anche in considerazione della persistente inerzia degli uffici</i>	
	<i>dell'amministrazione scolastica e della ragioneria territoriale, che</i>	
	<i>avrebbero dovuto e potuto riscontrare le anomalie dei redditi di</i>	
	<i>alcuni dipendenti della scuola Buzzi ben prima dell'anno 2017"</i> (pag.	
	67 della sentenza).	
	In ogni caso, la Sezione, alle pagg. 64 e 65 della decisione qui	
	impugnata, ha segnalato, anche ai fini dell'eventuale azione di	
	responsabilità, la possibile responsabilità (a titolo di dolo	
	contrattuale, salva indagine erariale) di tutti i dipendenti coinvolti	
	20	

	nell'attività di laboratorio (tra i quali i convenuti assolti Bartolini, Borgiotti e Marradi).	
	Tale responsabilità, riconducibile alla percezione di emolumenti in misura eccedente a quella spettante, assumerebbe carattere "principale", sebbene in via meramente "virtuale" (in quanto asseritamente non contestata in questa sede), rispetto a quella "sussidiaria" (per gestione del conto terzi), a sua volta rappresentante l'unica asseritamente contestata nel presente giudizio, oltreché oggetto degli atti di costituzione in mora notificati dall'Amministrazione.	
	2. Avverso la sentenza n. 269/2023 la Procura regionale presso la Sezione Toscana ha proposto appello principale, con atto notificato il 17 novembre 2023 e depositato in pari data.	
	La Procura appellante ha premesso che l'intera sentenza sarebbe viziata da un errore di fondo, che si riverbererebbe anche su alcuni dei capi impugnati.	
	Tale errore sarebbe consistito, in particolare, nell'individuare il <i>thema decidendum</i> unicamente nell'illegittima erogazione delle somme provenienti dall'attività per conto terzi svolta nel Buzzi Lab.	
	Per contro, da una piana lettura dell'atto di citazione e, in particolare, dall'esame delle condotte imputate ai singoli convenuti, nonché dalle stesse conclusioni, emergerebbe che la contestazione avrebbe riguardato non solo l'illegittima erogazione di tali proventi, ma anche l'illegittima percezione dei medesimi, che rappresenterebbero due facce della stessa medaglia, da considerare	

		unitariamente nella produzione del danno erariale.	
		La Procura ha, dunque, provveduto ad articolare le seguenti	
		censure:	
		<u>1) “Illegittimità del capo relativo all’accoglimento</u>	
		<u>dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti</u>	
		<u>Bartolini e Borgiotti (punto 2.3 della sentenza e punti 10</u>	
		<u>correlati); violazione di legge ed erronea interpretazione e</u>	
		<u>applicazione dell’art. 1, comma 2 della l. 20/1994”.</u>	
		L’Organo requirente ha censurato la decisione gravata nella parte	
		in cui ha accolto (salvo poi ritenerla assorbita) l’eccezione di	
		prescrizione sollevata dai convenuti Bartolini e Borgiotti, con	
		riferimento al danno maturato dal 2014 al novembre 2016, ossia 5	
		anni prima rispetto alla data di notifica degli inviti a dedurre	
		(rispettivamente, il 26 e il 27 novembre 2021).	
		A tal riguardo, la Procura appellante ha affermato la non necessità,	
		a fini di validità ed efficacia, che l’atto di costituzione in mora	
		contesti esattamente la stessa condotta che poi viene posta a	
		fondamento dell’atto di citazione, risultando sufficiente che esso	
		contenga, come nel caso di specie, la volontà del creditore di	
		ottenere il soddisfacimento del proprio diritto da parte del debitore	
		ovvero, nel caso del danno erariale, il risarcimento del danno,	
		indipendentemente dalla condotta specifica contestata al debitore.	
		In ogni caso, la contestazione mossa in sede di giudizio (come pure	
		in sede di invito a dedurre) sarebbe riferita sia all’illegittima	
		erogazione, sia all’illegittima percezione dei proventi dell’attività del	

	Buzzi Lab.	
	Inoltre, gli atti di costituzione in mora, contrariamente a quanto	
	sostenuto nella sentenza, farebbero riferimento a entrambe le	
	condotte contestate ai convenuti, e cioè sia all'illegittima	
	percezione, sia all'illegittima erogazione dei proventi, esattamente	
	al pari dell'atto di citazione (e dell'invito a dedurre), come sarebbe	
	evincibile dalla semplice lettura degli stessi;	
	<u>2) "Illegittimità del capo relativo alla violazione del principio</u>	
	<u>di onnicomprensività da parte del Serniotti (punto 4.5 e</u>	
	<u>punti correlati); violazione di legge ed erronea applicazione</u>	
	<u>del d.lgs. 165/2001".</u>	
	La Procura contabile ha censurato la decisione gravata nella parte	
	in cui ha escluso la violazione del principio di onnicomprensività	
	della retribuzione spettante al Dirigente Scolastico Serniotti, con	
	conseguente illegittimità delle somme da lui percepite in relazione	
	ai proventi del Buzzi Lab, erogategli esclusivamente per il suo ruolo	
	di rappresentante legale dell'Istituto.	
	In particolare, la Sezione sarebbe partita dall'erroneo presupposto	
	che, nonostante l'inequivocabile natura pubblica dei proventi	
	dell'attività conto terzi del Buzzi Lab, essi non potrebbero ricondursi	
	a nessuna delle fattispecie retributive per le quali le norme	
	prevedono il passaggio, e la successiva erogazione, attraverso il	
	fondo per il salario accessorio (incarichi obbligatori assegnati dal	
	Ministero o dall'USR; attività libero professionale; incarichi assunti	
	in base a deliberazioni di organi scolastici per programmi o progetti	
	23	

	con finanziamento esterno; incarichi aggiuntivi rispetto ai	
	precedenti, previa valutazione di compatibilità da parte del	
	Direttore Generale regionale).	
	Sul punto, l'Organo requirente ha affermato in senso contrario che,	
	al di là della riconducibilità di tali proventi al fondo per il salario	
	accessorio (comunque da riconoscersi secondo Parte pubblica), la	
	natura pubblica dei fondi distribuiti, affermata dallo stesso Collegio	
	di prime cure, sarebbe sufficiente a determinare la violazione del	
	principio di onnicomprensività.	
	Ciò in quanto, in base all'art. 24 del d.lgs. 165/2001, la retribuzione	
	del personale dirigenziale sarebbe stabilita dai contratti collettivi, e	
	non potrebbero essere erogate somme ulteriori, comprendendo la	
	retribuzione percepita dal personale dirigenziale qualunque attività	
	o incarico da esso svolto, salve le eccezioni tassativamente previste	
	(qui non ricorrenti);	
	<u>3) "Illegittimità del capo relativo all'autorizzazione</u>	
	<u>rilasciata dal Serniotti al Bartolini e al Borgiotti per lo</u>	
	<u>svolgimento di attività privata (punto 4.5 e punti correlati);</u>	
	<u>violazione del dovere di esclusività del pubblico dipendente,</u>	
	<u>con svolgimento di attività incompatibili e cumulo di</u>	
	<u>impieghi ed incarichi; violazione di legge ed erronea</u>	
	<u>applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 60 e</u>	
	<u>65 del dpr 3/1957, dell'art. 508 del d.lgs. 297/94".</u>	
	La Procura regionale ha censurato la sentenza gravata nella parte	
	in cui ha rigettato la contestazione, effettuata nei confronti del	

	dirigente Serniotti, di aver illegittimamente concesso	
	l'autorizzazione ai proff.ri Bartolini e Borgiotti per l'esercizio di	
	attività professionale privatistica.	
	Tale rigetto, infatti, si baserebbe su un presupposto erroneo, ovvero	
	sulla non incidenza della contestazione sul <i>petitum</i> dell'atto di	
	citazione, in quanto asseritamente limitato alla distribuzione degli	
	utili dell'attività conto terzi al personale dell'Istituto.	
	In realtà, secondo la Procura, la richiesta dell'atto di citazione	
	sarebbe basata anche sull'illegittima percezione dei proventi in	
	questione, con conseguente, evidente rilevanza della concessione	
	di una illegittima autorizzazione.	
	In ogni caso l'illegittimità dell'autorizzazione sarebbe palese, al pari	
	della richiesta, sia in base a quanto dichiarato dai predetti soggetti	
	(che avrebbero espressamente affermato di aver svolto	
	prevalentemente attività professionale all'esterno dell'Istituto e	
	attività conto terzi all'interno del laboratorio), sia dalla	
	documentazione versata in atti, che confermerebbe tale	
	circostanza;	
	<u>4) "Illegittimità del capo relativo all'accoglimento parziale</u>	
	<u>dell'eccezione di <i>compensatio lucri cum damno</i> (punto 5.3 e</u>	
	<u>punti correlati); violazione di legge ed erronea applicazione</u>	
	<u>dell'art. 1, comma 1-bis della l. 20/94".</u>	
	L'Organo requirente ha censurato la decisione gravata nella parte	
	in cui ha fatto applicazione del principio della cd " <i>compensatio</i> ",	
	scomputando dal danno contestato la somma di euro 1.508.882,52,	
	25	

	utilizzata per lavori di manutenzione e ristrutturazione degli	
	immobili di pertinenza, svolti dalla Scuola a valere sui fondi	
	rivenienti dall'attività in conto terzi.	
	Ha sostenuto al riguardo che l'Amministrazione, per effetto	
	dell'illegittima erogazione e percezione di somme rivenienti	
	dall'attività conto terzi, avrebbe nei fatti incassato meno di quanto	
	avrebbe dovuto beneficiare, con la conseguenza che non potrebbe	
	essere configurato alcun vantaggio riconducibile, in via diretta e	
	immediata, al fatto illecito.	
	In definitiva, i provenienti derivati dall'attività in conto terzi non	
	potrebbero costituire elemento di compensazione con il danno da	
	minore entrata;	
	<u>5) "Illegittimità del capo relativo alla quantificazione del</u>	
	<u>danno (punto 6, punto 3.4 e punti correlati); violazione di</u>	
	<u>legge ed erronea applicazione del D.I. 44/2001 e della</u>	
	<u>circolare n. 780 del 25 febbraio 1978".</u>	
	La Procura regionale ha censurato la sentenza gravata nella parte	
	in cui ha rideterminato il danno contestato in citazione, portandolo	
	da euro 7.423.879,72 ad euro 5.634.614,17 (importo poi	
	ulteriormente ridotto a euro 4.125.731,65 facendo applicazione	
	della <i>compensatio</i>), considerando, come pregiudizio, il solo	
	differenziale tra quanto complessivamente corrisposto al personale	
	scolastico a titolo di emolumento per il conto terzi e quanto, invece,	
	sarebbe a essi spettato in applicazione delle fonti normative	
	regolanti la materia (individuate nel D.I. 44/2001 e nella circolare	
	26	

	ministeriale n. 780 del 25 febbraio 1978).	
	E invero, secondo l’Organo requirente, la menzionata circolare, non	
	costituendo fonte del diritto, non dovrebbe trovare spazio nella	
	fattispecie all’esame, dovendosi, per contro, applicare il D.I.	
	44/2001 (questo sì fonte del diritto, peraltro successiva alla	
	circolare), costituente il Regolamento concernente le “ <i>Istruzioni</i>	
	<i>generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni</i>	
	<i>scolastiche</i> ”.	
	Tale Regolamento, da ritenere prevalente sulle contrastanti	
	previsioni contenute nella circolare, non consentirebbe in alcun caso	
	la ripartizione tra il personale coinvolto dei proventi derivanti	
	dall’attività in conto terzi, statuendo, all’art. 21, che l’eventuale	
	eccedenza, rispetto alle spese, di tali proventi, costituisca un	
	incremento dell’avanzo di amministrazione.	
	Si tratterebbe allora di somme che dovrebbero andare a beneficio	
	esclusivo dell’Istituto, rappresentando, per l’appunto, un	
	incremento dell’avanzo di amministrazione, da utilizzare, negli	
	esercizi successivi, per le spese dell’Istituto.	
	Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, in base al	
	D.I. n. 44/01 (art. 33), il Consiglio di Istituto non sarebbe deputato	
	a regolamentare il riparto dei proventi dell’attività in conto terzi, ma	
	solo a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del	
	dirigente, dell’alienazione dei beni e servizi prodotti.	
	Nella norma sarebbe, infatti, assente ogni riferimento al riparto dei	
	proventi, in asserita coerenza con l’art. 21, che non prevederebbe	
	27	

	alcuna ripartizione di utili tra il personale, ma bensì la loro	
	contabilizzazione nell'avanzo di amministrazione, a favore della	
	scuola.	
	In ogni caso, anche laddove l'interpretazione del Collegio di prime	
	cure fosse corretta, la quantificazione del danno sarebbe comunque	
	viziata per difetto, in quanto:	
	-nei prospetti riportati in sentenza l'importo complessivo erogato	
	risulterebbe inferiore (per oltre euro 500.000,00) rispetto	
	all'importo effettivamente erogato (pari a euro 7.423.879,72);	
	-nella determinazione della prima quota di danno, il Collegio porta	
	erroneamente in detrazione le differenze negative riscontrate nel	
	2018 e nel 2019, dovute al fatto che, in quelle annualità, il totale	
	erogato è risultato inferiore a quello spettante, mentre tale	
	circostanza, in realtà, dovrebbe determinare solo l'assenza di danno	
	per tali annualità, e non comportare anche una compensazione con	
	le altre annualità;	
	<u>6) "Illegittimità del capo relativo all'imputazione del danno</u>	
	<u>e alla sua ripartizione (punti 7 e 8, e punti correlati; punto</u>	
	<u>3.2 e punti correlati); violazione di legge ed erronea</u>	
	<u>valutazione della condotta dei convenuti, del nesso causale</u>	
	<u>con il danno e dell'elemento psicologico, nonché del titolo di</u>	
	<u>attribuzione".</u>	
	La Sezione territoriale avrebbe errato nell'escludere ogni	
	responsabilità dei convenuti Bartolini, Borgiotti e Marradi, sul	
	presupposto, ritenuto erroneo, che gli stessi non avrebbero avuto	

	alcun potere gestionale e decisionale sull'assegnazione degli	
	emolumenti per l'attività in conto terzi, a fronte di una richiesta	
	risarcitoria, contenuta in citazione, che avrebbe riguardato il solo	
	danno da erogazione dei proventi del conto terzi.	
	E invero, come già precisato, secondo la Procura appellante le	
	contestazioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio non	
	avrebbero interessato la sola erogazione degli emolumenti,	
	investendo anche la loro percezione.	
	Ciò sarebbe confermato dalle condotte contestate ai singoli	
	soggetti, incentrate, per quanto riguarda i docenti Bartolini e	
	Borgiotti, anche sulla violazione del dovere di esclusività del	
	pubblico dipendente, con lo svolgimento di attività incompatibili.	
	I predetti docenti, infatti, avrebbero illegittimamente effettuato	
	attività spiccatamente imprenditoriale e professionale all'interno	
	dell'Istituto, ottenendo illegittimamente ingentissime somme di	
	denaro, non ripartibili tra i dipendenti ai sensi del D.I. n. 44/2001.	
	Altrettanto gravi risulterebbero le condotte della sig.ra Marradi, la	
	quale:	
	-pur non essendo membro del Consiglio di Istituto, avrebbe	
	partecipato comunque alle deliberazioni n. 14 del 30 ottobre 2013	
	e n. 7 del 31 maggio 2016, aventi a oggetto gli introiti del	
	laboratorio per conto terzi e la loro ripartizione anche a favore della	
	stessa Marradi, sottoscrivendole, benché direttamente coinvolta;	
	-avrebbe contribuito all'illegittima erogazione dei proventi, oltre che	
	all'illegittima percezione, tramite l'esercizio delle funzioni connesse	

alla qualità di DSGA (liquidazione, unitamente al Dirigente Scolastico, delle spese e firma dei mandati di pagamento, oltreché tenuta della contabilità e delle necessarie registrazioni, con predisposizione del conto consuntivo, secondo quanto previsto dal D.I. 44/2001 prima, e dal D.I. 129/2018 poi).

I sigg.ri Borgiotti, Bartolini e Marradi non potrebbero, dunque, essere considerati meri percettori delle somme ricevute, ma soggetti ben inseriti nel contesto illegittimo e partecipi delle violazioni commesse.

Allo stesso modo, la Sezione avrebbe errato nel ritenere la responsabilità del sig. Serniotti limitata all'approvazione delle delibere del Consiglio di Istituto inerenti al riparto dei proventi del conto terzi.

E infatti il Consiglio, in base all'art. 33 D.I. n. 44/01, non sarebbe deputato a regolamentare il riparto dei proventi dell'attività in conto terzi, ma solo a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell'alienazione dei beni e servizi prodotti.

La responsabilità del riparto farebbe capo al Dirigente Scolastico, responsabile, fra l'altro, della gestione delle risorse finanziarie, oltre che della erogazione dei componenti accessori della retribuzione.

Ugualmente erronea sarebbe la conclusione della sentenza impugnata circa il fatto che l'eventuale remunerazione (ove consentita) del personale svolgente l'attività per conto terzi non debba refluire nel fondo per il salario accessorio e non debba, di conseguenza, sottostare a tutta la normativa attinente alla sua

		ripartizione.	
		Ciò alla luce della natura pubblica delle risorse <i>de quibus</i> e della	
		normativa, all'uopo richiamata (art. 45 del d.lgs. 165/2001,	
		contratti collettivi e D.I. 44/2001), in materia di definizione e	
		attribuzione del trattamento economico, fondamentale e	
		accessorio, del personale.	
		La partecipazione alle deliberazioni in questione costituirebbe allora	
		solo una delle molteplici condotte illegittime contestate al Serniotti.	
		La relativa responsabilità sarebbe sì in via concorsuale, ma con	
		quella del Bartolini, del Borgiotti e della Marradi, come indicato	
		nell'atto di citazione, e non con quella dei membri del Consiglio di	
		Istituto e del Collegio dei revisori, come sostenuto in sentenza.	
		In ogni caso, in contrasto con quanto ritenuto dalla Sezione,	
		l'elemento soggettivo del Serniotti andrebbe ricostruito in termini	
		non di colpa grave, ma di dolo (quanto meno eventuale), atteso che	
		la relativa condotta si sarebbe estrinsecata in molteplici attività	
		illegittime e nella violazione di chiare norme di legge, protratta per	
		un lungo periodo di tempo e in via sistematica.	
		La Procura appellante ha inoltre contestato la ricostruzione della	
		Sezione della responsabilità del Serniotti come "sussidiaria" per	
		colpa grave a fronte di una "principale", per dolo, ma "virtuale", dei	
		percettori degli emolumenti, anche perché, per questa via, verrebbe	
		inammissibilmente configurata una responsabilità effettiva	
		sussidiaria, in assenza di una responsabilità effettiva principale.	
		Allo stesso tempo, mancherebbero i presupposti per l'esercizio del	

	potere riduttivo dell'addebito (cui ha invece provveduto il primo	
	giudice) alla luce dell'oggettiva gravità delle condotte poste in	
	essere dal Serniotti e dell'assenza d'inerzia delle Amministrazioni	
	coinvolte (circostanza, questa, per contro valorizzata in sentenza).	
	Con particolare riferimento alla posizione del sig. Serniotti, la	
	Procura regionale ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di	
	primo grado, con la condanna del medesimo a titolo di	
	responsabilità dolosa e in via principale, per l'intero importo indicato	
	nell'atto di citazione, con esclusione:	
	-della responsabilità virtuale sussidiaria attribuita sia ai membri del	
	Consiglio di Istituto, sia ai membri del Collegio dei revisori;	
	-della responsabilità virtuale in via principale, in via generale, dei	
	percettori dei proventi.	
	Relativamente ai percettori, resterebbe ferma la responsabilità dello	
	stesso Serniotti, del Bartolini, del Borgiotti e della Marradi, ai quali	
	essa sarebbe già stata contesta in citazione, unitamente a quella	
	per illegittima erogazione.	
	In ogni caso, l'Organo requirente ha chiesto, anche per l'ipotesi in	
	cui venisse sancita la sussistenza dell'elemento psicologico della	
	colpa grave (anziché del dolo), la riforma della sentenza di primo	
	grado, con condanna del Serniotti a titolo di responsabilità	
	principale.	
	In conclusione, la Procura appellante ha invocato l'accoglimento del	
	gravame, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno	
	complessivo, pari ad euro 7.423.879,72 (oltre a interessi legali e	

	spese di giudizio) in favore del Ministero dell'Istruzione, di cui euro	
	4.454.327,83 a carico del sig. Serniotti, euro 1.855.969,93 a carico	
	del sig. Bartolini, euro 742.387,97 a carico del sig. Borgiotti ed euro	
	371.193,99 a carico della sig.ra Marradi.	
	3. Avverso la sentenza n. 269/2023, ha proposto appello	
	incidentale il sig. SERNIOTTI Erminio Mario Emilio , con il	
	patrocinio dell'Avv. Stefano Ceni, con atto notificato il 16 gennaio	
	2024 e depositato il 23 gennaio 2024.	
	Con tale atto l'appellante, dopo la ricostruzione delle vicende di	
	causa, ha formulato i seguenti motivi di doglianza:	
	<u>1. Sulla preliminare correzione dell'errore materiale.</u>	
	L'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.g.c., la	
	correzione dell'errore materiale da cui sarebbe affetta la decisione	
	impugnata, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo,	
	dell'espressione " <i>in via sussidiaria</i> ", asseritamente omessa.	
	A tal riguardo, ha sottolineato il contrasto che esisterebbe tra la	
	motivazione della decisione (pagg. 64, 65 e 66) e il dispositivo.	
	Ciò in quanto nel dispositivo la condanna del Serniotti risulta	
	espressa senza limitazione alcuna, mentre nella motivazione si	
	darebbe conto del fatto che la responsabilità da gestione del conto	
	terzi, oggetto del giudizio, riveste carattere sussidiario rispetto a	
	quella da indebita percezione di emolumenti non dovuti, con	
	conseguente addebito, al medesimo Serniotti, della prima quota di	
	danno, a titolo di colpa grave e quindi a titolo di responsabilità di	
	natura sussidiaria;	
	33	

2. Sulla improcedibilità dell'azione, nei confronti del

convenuto prof. Erminio Mario Emilio Serniotti (violazione

art. 1 commi 1 *quater* e *quinquies* legge n. 20/1994)

L'appellante ha eccepito, anche attraverso il richiamo della sentenza della Sezioni riunite n. 4/99, che la decisione gravata, una volta riconosciuta la responsabilità, a titolo di colpa grave e responsabilità sussidiaria, del prof. Serniotti (per esercizio della potestà decisionale in tema di riparto degli utili da attività in conto terzi della scuola Buzzi, nella sua qualità di dirigente scolastico, membro di diritto del Consiglio d'Istituto in tutte le tre riunioni in cui, dal 2013 al 2018, sono state assunte deliberazioni in tema di riparto), avrebbe dovuto sentenziare per l'inammissibilità/improcedibilità della domanda erariale.

Quest'ultima, infatti, sarebbe stata proposta dalla Procura, senza avere parimenti convenuto in giudizio per la condanna alle "restituzioni" i responsabili "principali" (ovvero quelli che, per i fatti contestati, avevano conseguito un illecito arricchimento, in seguito alla percezione delle somme che erano state loro corrisposte, a fronte delle attività svolte all'interno del Laboratorio dell'Istituto Buzzi).

In definitiva, l'omesso, mancato accertamento, nel corso del giudizio di primo grado, della responsabilità principale dei percettori degli emolumenti, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda verso il responsabile sussidiario Serniotti, potendo la responsabilità colposa sussidiaria

	realizzarsi soltanto nel caso in cui l'escussione del principale	
	responsabile rimanga, in tutto o in parte, infruttuosa;	
	<u>3. Sulle spese per il personale del Buzzi Lab</u>	
	L'appellante ha contestato il capo della sentenza avente a oggetto	
	il rigetto dell'eccezione relativa all'insussistenza del danno erariale.	
	A tal riguardo, ha sostenuto che la quota assegnata ai dipendenti	
	scolastici incaricati dell'attività in conto terzi, così come quella	
	destinata al dirigente scolastico per la sua posizione di	
	responsabilità dirigenziale, non rientrerebbero nel riparto degli utili,	
	ma costituirebbero costi di produzione da sottrarre dai ricavi	
	dell'attività.	
	E infatti, dovendo i lavoratori essere retribuiti per l'attività	
	lavorativa prestata ed essendo l'opera dei docenti e del personale	
	impiegato nel Laboratorio necessaria ai fini del relativo	
	funzionamento, i denari corrisposti ai docenti e al personale	
	impiegato nell'attività conto terzi non rappresenterebbero	
	ripartizione dell'utile, quanto piuttosto spese di gestione.	
	Del resto, tali spese, calcolate in via percentuale sull' "incassato	
	totale" (secondo quanto previsto dalle delibere del Consiglio di	
	Istituto), sarebbero state sempre coerenti rispetto al volume	
	economico dell'attività, alle competenze professionali del personale	
	e all'impegno lavorativo prestato.	
	L'impostazione propugnata sarebbe conforme allo schema di	
	bilancio separato del conto terzi, allegato alla circolare n. 780/1998	
	(ove la voce "costo di personale" sarebbe inserita tra quelle da	

	detrarre al fine del conteggio degli utili) e allo stesso contenuto della	
	circolare (non operante alcuna distinzione tra personale impiegato	
	a tempo pieno o meno).	
	La medesima impostazione, inoltre, non confliggerebbe affatto con	
	la giurisprudenza richiamata in sentenza;	
	<u>4. Sulle delibere del Consiglio d'Istituto volte a regolare</u>	
	<u>l'attività del Buzzi Lab e i compensi per il personale</u>	
	L'appellante si è lamentato del fatto che il primo giudice, pur avendo	
	correttamente ricostruito il quadro normativo applicabile, <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> , al Buzzi Lab (individuando la fonte essenziale della	
	disciplina nella Circolare ministeriale n. 780 del 25 febbraio 1978)	
	e, altrettanto correttamente, riconosciuto al Consiglio d'Istituto la	
	competenza a deliberare in relazione alla gestione delle risorse	
	ricavate dall'attività conto terzi (anche in deroga rispetto ai criteri	
	fissati dalla stessa Circolare), avrebbe poi erroneamente concluso	
	nel senso che le delibere adottate dal Consiglio dell'Istituto	
	sarebbero state prive di motivazione adeguata e avrebbero violato	
	il principio di proporzionalità inversa tra utili e quota spettante ai	
	dipendenti.	
	E infatti, in relazione al primo profilo, la Circolare prevederebbe	
	espressamente la possibilità da parte del Consiglio di Istituto di	
	derogare ai criteri da essa dettati, anche in assenza di una specifica	
	motivazione.	
	In ogni caso, le delibere adottate dal Consiglio di Istituto del Buzzi	
	sarebbero dotate di motivazione, argomentando in relazione alla	

	necessità di procedere all'impiego delle risorse originate dall'attività	
	del Laboratorio secondo le percentuali definite (45%-55%) e	
	indicando le ragioni giustificanti le scelte adottate (così, ad es.,	
	l'incremento della produzione del Laboratorio conto terzi, reso	
	possibile dall'intensificazione delle attività del personale dell'istituto	
	operante all'interno del laboratorio, accompagnato dalle prestazioni	
	professionali di nuovo personale qualificato).	
	Si tratterebbe di argomentazioni ampiamente sufficienti a	
	discostarsi (di poco, nel caso di specie) dai criteri dettati dalla	
	Circolare ministeriale n. 780 del 25 febbraio 1978, che fissa i criteri	
	di riparto nelle percentuali del 40%-60%.	
	Ciò, ferma restando la possibilità di motivazione implicita degli atti	
	amministrativi.	
	In relazione al secondo profilo, l'appellante ha sostenuto che il	
	principio della proporzionalità inversa tra utili e quota spettante ai	
	dipendenti non rivestirebbe carattere inderogabile, ben potendo il	
	fine didattico essere perseguito anche senza applicare tale principio	
	(ciò sarebbe avvenuto nel caso del Buzzi Lab).	
	A tal riguardo, il sig. Serniotti ha evidenziato il costante, profondo	
	legame delle attività del Buzzi Lab alle attività didattiche e alle	
	finalità formative dell'Istituto Buzzi.	
	In ogni caso, le delibere del Consiglio di Istituto, a fronte	
	dell'incremento del fatturato, avrebbero fissato dei tetti massimi	
	agli emolumenti erogabili al personale impiegato, proprio per	
	scongiurare che l'attività del Buzzi Lab e del personale ivi impiegato	

	fosse svolta in via esclusiva o prevalente a perseguire fini di lucro.	
	Resterebbe confermata la piena legittimità delle delibere del	
	Consiglio di Istituto in contestazione;	
	<u>5. Sulla natura delle risorse impiegate per finanziare i</u>	
	<u>compensi erogati al personale del Buzzi Lab</u>	
	L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha	
	rigettato l'eccezione di insussistenza di un danno erariale, sollevata	
	in relazione alla natura privatistica della fonte di entrata delle	
	somme rivenienti dall'attività in conto terzi.	
	A tal riguardo, ha rimarcato che le somme utilizzate per pagare gli	
	emolumenti dei soggetti che hanno prestato la loro opera	
	professionale all'interno del Buzzi Lab, indipendentemente dal fatto	
	di essere state erogate mediante cedolini PagoPA o di essere state	
	annotate, formalmente, in un conto separato da quello della Scuola,	
	ma pur sempre riferibile a un soggetto di diritto pubblico, non	
	potrebbero ritenersi pubbliche, in quanto non sussisterebbe un	
	aggravio per la fiscalità generale.	
	Risulterebbe, dunque, dirimente l'origine sostanziale di tali somme,	
	le quali sarebbero derivate direttamente dai privati che	
	commissionavano analisi al Laboratorio.	
	La natura privatistica dei denari corrisposti dai privati al Buzzi Lab	
	per l'attività svolta sarebbe confermata dal fatto che gli stessi, dal	
	momento dell'incasso e per tutto il periodo di bilancio in corso,	
	sarebbero rimaste distinte da quelle della Scuola e, solo una volta	
	detratte le spese (tra cui quelle per l'ammortamento delle	

	attrezzature e le retribuzioni dei dipendenti), sarebbero entrate	
	nella disponibilità dell'Istituto Buzzi e, in linea con le previsioni	
	normative di settore, confluite nell'avanzo di amministrazione;	
	<u>6. Sul contestato superamento delle soglie previste dalla</u>	
	<u>legge per gli stipendi dei dipendenti pubblici</u>	
	L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha	
	rigettato l'eccezione di non applicabilità alle somme qui in rilievo	
	della disciplina del tetto di spesa del personale pubblico dipendente.	
	A tal riguardo, ha sottolineato che le soglie stipendiali in questione	
	sono state introdotte nel nostro ordinamento al chiaro fine di	
	contenere e razionalizzare la spesa pubblica.	
	Conseguentemente, provenendo le risorse utilizzate per coprire i	
	costi dell'attività del Buzzi Lab direttamente e interamente dai	
	privati, al di là del fatto del transito per un bilancio (non a caso	
	separato) di un soggetto di diritto pubblico, le stesse andrebbero	
	considerate sostanzialmente come qualcosa di distinto rispetto alle	
	"finanze pubbliche" che la disciplina sui tetti stipendiali intende	
	tutelare;	
	<u>7. Sulla spesa complessiva per il personale del Buzzi Lab</u>	
	L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha	
	rigettato l'eccezione proposta in relazione all'insussistenza del	
	contestato danno e incentrata sul fatto che la quota di utili ripartita	
	tra i dipendenti scolastici impiegati nel conto terzi si sarebbe in	
	realtà sempre attestata, negli anni di riferimento, intorno al 30%	
	degli "introiti netti", con conseguente, pieno rispetto del limite	

	massimo del 40% degli utili netti, disposto dalla circolare n.	
	780/1998.	
	La Sezione avrebbe, infatti, errato nel ritenere che, ai fini della	
	verifica del rispetto dei tetti, occorresse tenere conto dell'erogato al	
	personale, conteggiato al lordo e non all'esito degli adempimenti	
	fiscali incombenti sul singolo e che, dunque, la circolare, quando	
	parla di "netto", si riferisca alle sole imposte che non siano	
	direttamente a carico del personale.	
	Ciò in quanto la normativa in questione non opererebbe questa	
	distinzione, con la conseguente necessità di prendere in	
	considerazione gli emolumenti epurati da tutte le imposte.	
	Tale conclusione si porrebbe in linea con la <i>ratio</i> della disposizione,	
	atteso che le somme prelevate a titolo di imposte (nel caso specifico	
	addirittura soggette a ritenuta alla fonte) rappresenterebbero	
	sempre e comunque un introito per l'erario, non potendo allora	
	essere considerate denari sottratti alle casse pubbliche;	
	<u>8. Sulla quantificazione del danno.</u>	
	<u>8.1 Sul calcolo del danno al netto o al lordo delle imposte</u>	
	<u>versate</u>	
	L'appellante si è lamentato dell'errore in cui sarebbe incorsa la	
	Sezione territoriale, per aver escluso, attraverso il richiamo del	
	principio di diritto sancito dalla sentenza delle Sezioni riunite n.	
	24/QM/2020, che il danno erariale dovesse essere quantificato al	
	netto delle imposte versate sulla ricchezza generata dal Buzzi Lab.	
	Il predetto principio di diritto varrebbe, infatti, per il caso, diverso	
	40	

	da quello qui all'esame, in cui il reddito percepito illegittimamente	
	dal pubblico dipendente (e che viene a costituire il <i>petitum</i> del	
	giudizio di responsabilità erariale) sia stato un mero esborso per	
	l'Amministrazione.	
	Per contro, nella fattispecie qui in rilievo, i denari generati	
	dall'attività del Laboratorio rappresenterebbero una ricchezza che	
	l'Amministrazione non avrebbe mai introitato in assenza dell'attività	
	svolta grazie all'opera essenziale dei convenuti e, tra questi, del sig.	
	Serniotti.	
	Conseguentemente, le imposte corrisposte, con prelievo alla fonte,	
	sugli emolumenti versati al personale del Buzzi Lab, costituirebbero	
	un vantaggio per l'erario che, senza la loro opera, non si sarebbe	
	mai realizzato, vantaggio pari a complessivi euro 8.498.878,54	
	(versamenti IRFEF, IVA ed IRES effettuati nel periodo in	
	contestazione).	
	<u>8.2 Sulla compensazione del danno con i vantaggi</u>	
	<u>complessivamente conseguiti dall'Istituto Buzzi</u>	
	L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha	
	sostenuto solo parzialmente fondata l'eccezione relativa alla cd	
	<i>compensatio</i> , non ritenendo scomputabili, come vantaggi, né	
	l'importo di euro 4.030.892,19, quali risorse prodotte dall'attività	
	del Laboratorio e impegnate direttamente per l'Istituto Buzzi, né	
	quello di euro 2.233.685,77, quali denari confluiti nell'avanzo di	
	amministrazione.	
	<u>8.2.1 Sugli euro 4.030.892,19</u>	

	E invero, quanto all'importo di euro 4.030.892,19, contrariamente	
	a quanto ritenuto in sentenza, il relativo utilizzo in favore della	
	Scuola sarebbe provato, documentalmente e in maniera	
	incontrovertibile, dai conti economici del Laboratorio e dai conti	
	consuntivi della Scuola, presenti agli atti del giudizio.	
	<u>8.2.2 Sugli euro 2.233.685,77</u>	
	Allo stesso modo, l'importo di euro 2.233.685,77 (quali denari	
	confluiti nell'avanzo di amministrazione) sarebbe stato	
	effettivamente impiegato per le necessità dell'Istituto Buzzi.	
	In particolare, sulla base della tabella all'uopo richiamata	
	(riportante i dati desunti dai conti consuntivi dal 2020 al 2022),	
	l'abbassamento del saldo di cassa e quello dell'avanzo di	
	amministrazione, destinato a esaurirsi nel giro di due o tre anni,	
	dimostrerebbero che l'Istituto Buzzi ha potuto, anche dopo la	
	chiusura del Laboratorio, continuare a garantire i servizi di alto	
	livello offerti, solo grazie alla possibilità di attingere all'avanzo di	
	amministrazione generato negli anni precedenti dal Buzzi Lab.	
	<u>8.3 Sulle quote di danno indicate in sentenza</u>	
	Il sig. Serniotti, pur ribadendo la totale assenza del danno erariale	
	contestato, ha comunque operato, alle pagg. 36 e ss dell'atto di	
	gravame, puntuali contestazioni ai criteri e ai risultati dei calcoli	
	operati dal primo giudice, ai fini della relativa quantificazione.	
	<u>8.3.1 Sulla "prima quota di danno"</u>	
	Con particolare riferimento alla "prima quota di danno", stabilita	
	dalla sentenza gravata in euro 391.093,842, l'appellante ha ribadito	

	l'assenza di danno, sul presupposto che gli emolumenti erogati al	
	personale del Buzzi Lab non costituirebbero distribuzione di utili e	
	che il superamento della soglia del 40% sarebbe comunque	
	legittimo.	
	In ogni caso, andrebbero considerati gli importi incassati dalla	
	Scuola dopo la chiusura del Laboratorio, avvenuta il 2 settembre	
	2019, importi per contro non valutati dal primo giudice (per un	
	valore complessivo di euro 635.273,99).	
	<u>8.3.2 Sulla "seconda quota di danno"</u>	
	Quanto ai criteri utilizzati per calcolare la seconda quota di danno,	
	l'appellante ha eccepito che:	
	-la conversione lire-euro non sarebbe corretta;	
	-la C.M. 780/1978 non considererebbe vincolanti le percentuali	
	massime individuali per scaglione, potendo, dunque, il Consiglio di	
	Istituto modificare le percentuali individuali (come asseritamente	
	avvenuto, motivando la scelta in ragione delle specifiche funzioni	
	svolte dai singoli soggetti), pur rimanendo all'interno del tetto	
	massimo del 40% delle risorse complessivamente impiegabili;	
	-il primo giudice avrebbe applicato in modo scorretto la Circolare,	
	calcolando per l'intera somma di fatturato la percentuale minima	
	dello 0,25%, prevista invece solo per la somma eccedente l'ultimo	
	scaglione, senza tener conto degli scaglioni precedenti;	
	-i valori presi in considerazione non sarebbero stati aggiornati;	
	-la "seconda quota di danno" dovrebbe essere calcolata tenendo	
	conto della sommatoria delle differenze (se positive) tra quanto	
	43	

	effettivamente percepito da ogni singolo operatore e l'importo	
	massimo erogabile per persona per ciascun anno di competenza.	
	In conclusione, secondo i conteggi effettuati dall'appellante,	
	l'importo complessivamente calcolato come "seconda quota di	
	danno", ove ritenuto sussistente, sarebbe pari a euro 1.592.362,42	
	(in luogo della somma di euro 5.243.520,332, indicata in sentenza).	
	<u>8.3.3 Sulla "terza quota di danno"</u>	
	La terza quota di danno sarebbe insussistente, in quanto legata al	
	superamento delle soglie stipendiali, ritenute inapplicabili	
	dall'appellante.	
	<u>8.4 Sulla quantificazione del danno: una sintesi</u>	
	Infine, l'appellante, alle pagg. 44 e 45 dell'appello, ha riportato, in	
	via riepilogativa, i calcoli già sviluppati, a dimostrazione	
	dell'insussistenza dei contestati danni erariali;	
	<u>9. Sull'imputazione del danno</u>	
	L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha	
	ritenuto il danno erariale a lui riconducibile, ribadendo la piena	
	legittimità delle delibere del Consiglio di Istituto e l'assenza di ogni	
	danno.	
	Ha aggiunto, con particolare riferimento all'addebito relativo alla	
	sua mancata astensione nel voto, che tali delibere sono state	
	assunte all'unanimità, circostanza, questa, che renderebbe	
	irrilevante il voto espresso dal Serniotti;	
	<u>10. Sull'elemento soggettivo e sul potere riduttivo</u>	
	L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in	

	cui ha riconosciuto, in capo al sig. Serniotti, l'elemento soggettivo	
	della colpa grave, rimarcando di avere sempre agito per il bene	
	dell'Istituzione scolastica e nella convinzione di operare nel rispetto	
	delle regole.	
	A tal riguardo, ha sottolineato di aver operato in una materia priva	
	di una disciplina normativa o, comunque, di una disciplina chiara,	
	nel solco delle prassi instaurate dai suoi predecessori e senza	
	ricevere alcun rilievo o indicazione dagli organi della Pubblica	
	Amministrazione preposti a tale scopo (così, ad es., per la questione	
	dei tetti stipendiali).	
	Ha aggiunto che la deroga alla circolare sul riparto, anche se non	
	adeguatamente motivata, non integrerebbe colpa grave,	
	sottolineando, inoltre, che la scelta di mantenere i compensi del	
	personale del Buzzi Lab, per come definiti, sarebbe stata dettata	
	non da interessi personali o fini di lucro di altri, ma dalla	
	considerazione di operare a vantaggio della scuola, per le	
	eccezionali ricadute didattiche, economiche, di immagine e	
	reputazione, derivanti dall'impegno e dal lavoro di un gruppo di	
	docenti di notevolissima qualità professionale.	
	A ulteriore dimostrazione del fatto che il sig. Serniotti avrebbe	
	sempre operato nell'interesse dell'Istituzione scolastica,	
	l'appellante ha richiamato il fatto di essersi a lungo impegnato per	
	individuare la veste giuridica più idonea a consentire al Buzzi Lab di	
	meglio operare, a fronte dell'incremento esponenziale del volume	
	di affari dello stesso.	

	In ogni caso, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, anche	
	con le elevate dimensioni raggiunte dall'attività conto terzi, questa	
	non avrebbe mai snaturato o travalicato le funzioni istituzionali della	
	scuola, il cui funzionamento sarebbe sempre stato da ogni parte	
	valutato positivamente, come testimoniato anche dall'enorme	
	aumento degli iscritti, passati da poco più di 1.000 nel 2010/11 a	
	più di 2.100 nel 2018/19.	
	Tutto quanto sopra esposto confermerebbe l'assenza dell'elemento	
	soggettivo della colpa grave, facendo altresì risaltare la necessità,	
	in caso di ritenuta responsabilità colposa, di esercitare il potere	
	riduttivo in una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta	
	dal giudice di prime cure;	
	<u>11. Sulla quota di danno attribuita al sig. Serniotti</u>	
	L'appellante ha, infine, censurato la correttezza della quota di	
	danno (40% del pregiudizio risarcibile) a lui attribuita in sentenza,	
	ritenendola non rispondente alla rilevanza del suo apporto causale	
	rispetto all'adozione delle delibere del Consiglio d'istituto censurate,	
	nonché sproporzionata rispetto a quella degli altri soggetti ritenuti	
	colpevoli del danno.	
	In ogni caso, secondo il sig. Serniotti, tenuto conto della	
	competenza del Consiglio d'Istituto a dettare la disciplina	
	dell'attività conto terzi e a stabilire gli emolumenti da erogarsi al	
	personale impiegato, il Collegio di prime cure avrebbe dovuto	
	attribuire la relativa responsabilità all'organo collegiale e, solo	
	all'interno di questa, una quota al sig. Serniotti.	
	46	

	In conclusione, l'appellante ha chiesto:	
	a) in via preliminare, la correzione dell'errore materiale, prima	
	indicato;	
	b) nel merito e in via principale, la riforma della sentenza	
	impugnata, con accertamento dell'assenza dei presupposti della	
	contestata responsabilità e la declaratoria dell'assenza di ragioni	
	debitorie, in relazione al pregiudizio erariale addebitatogli;	
	c) in via subordinata, la riduzione del danno, anche in applicazione	
	del potere riduttivo.	
	4. Avverso la sentenza n. 269/2023, ha proposto appello	
	incidentale la sig.ra MARRADI Manuela , con il patrocinio dell'Avv.	
	Stefano Ceni, con atto notificato il 16 gennaio 2024 e depositato il	
	23 gennaio 2024.	
	L'appellante, dopo la ricostruzione delle vicende di causa, ha, in	
	primo luogo, chiesto la conferma dei capi della sentenza che hanno	
	disposto la sua assoluzione, per mancato svolgimento di attività	
	decisionale e/o gestionale, con riguardo della ripartizione degli utili	
	rivenienti dal laboratorio.	
	La correttezza di tale assoluzione non sarebbe inficiata dalle	
	argomentazioni contenute nell'appello di Parte pubblica.	
	A tal riguardo, a fronte delle contestazioni attoree riportate in tale	
	gravame (sottoscrizione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto,	
	prevedenti l'attribuzione dei compensi relativi alle annualità dal	
	2013 al 2018, anche a favore della stessa Marradi, che avrebbe	
	dovuto astenersi, in quanto direttamente coinvolta; liquidazione	
	47	

	delle spese e firma dei mandati di pagamento, unitamente al	
	Dirigente Scolastico, tenuta della contabilità e delle necessarie	
	registrazioni, nonché predisposizione del conto consuntivo), la	
	sig.ra Marradi ha richiamato il Regolamento di Contabilità delle	
	Scuole, approvato con D.I. 129/2018, con le competenze e	
	responsabilità, ivi previste, della DGSA (Direttore Servizi generali	
	ed Amministrativi, qualifica ricoperta dalla Marradi), in materia di	
	contabilità e attività negoziali.	
	Ciò al fine di far risaltare come le attività demandate alla DGSA, da	
	svolgersi sempre nel rispetto dell'ambito e dei limiti fissati dalle	
	direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico a inizio anno	
	scolastico, non avrebbero avuto, neppure in presenza di una delega	
	da parte del Dirigente, la possibilità di influire sulle determinazioni	
	assunte in ordine ai fatti di causa.	
	Con particolare riferimento alla partecipazione alle riunioni del	
	Consiglio d'istituto, la Marradi vi avrebbe preso parte con semplici	
	funzioni di verbalizzazione, senza poter esprimere il suo voto.	
	Nel contempo, risulterebbe generica la contestazione concernente	
	la tenuta della contabilità e delle necessarie registrazioni, nonché la	
	predisposizione del conto consuntivo.	
	Infine, quanto alla firma dei mandati di pagamento (unitamente al	
	dirigente che li dispone), la DSGA parteciperebbe all'atto, con la sua	
	sottoscrizione, al solo fine di "avallare" la presenza, nelle casse	
	dell'Istituto, dell'effettiva disponibilità finanziaria della spesa	
	disposta, senza possibilità alcuna di influire sulle determinazioni che	
	48	

	tale spesa hanno stabilito né, tantomeno, di potersi opporre.	
	La sig.ra Marradi ha, inoltre, riportato passaggi testuali dell’atto di	
	citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per sostenere che	
	il <i>thema decidendum</i> , contrariamente a quanto affermato dalla	
	Procura appellante, sarebbe stato incentrato esclusivamente sulla	
	pretesa, illegittima erogazione di somme non dovute (proventi del	
	Laboratorio), senza ricomprendere anche l'illegittima percezione	
	delle medesime.	
	In particolare, l’azione proposta dalla Procura contabile sarebbe	
	stata svolta in una direzione esclusivamente e complessivamente	
	“risarcitoria” e mai “restitutoria” in ordine alle somme	
	singolarmente percepite dai soggetti citati in giudizio.	
	E infatti, il libello di responsabilità non conterrebbe mai un	
	referimento specifico a quanto personalmente ricevuto dalla DSGA,	
	sig.ra Manuela Marradi, a fronte delle attività svolte nell’ambito del	
	Laboratorio, né, tantomeno, uno specifico riferimento a una pretesa	
	restitutoria da parte della Procura in relazione alle predette somme.	
	Quanto esposto troverebbe conferma, altresì, nelle stesse modalità	
	di ripartizione del danno seguite in citazione, essendo la pretesa	
	risarcitoria stata ripartita esclusivamente in ragione del ruolo	
	rivestito nella vicenda dai diversi convenuti, senza tenere in alcun	
	conto le somme loro singolarmente corrisposte, per l’attività del	
	Laboratorio.	
	La Marradi, dunque, sarebbe stata citata in giudizio in un’ottica di	
	responsabilità decisionale e/o gestoria, risultando allora confermata	
	49	

	la correttezza della sua assoluzione, alla luce del mancato	
	svolgimento da parte della stessa, in relazione ai fatti di causa, di	
	attività decisionale o gestoria.	
	Con particolare riferimento a quanto richiesto con il gravame della	
	Procura e in contrasto con la stessa, la sig.ra Marradi ha sostenuto	
	che il giudice di prime cure avrebbe ricostruito correttamente il	
	quadro normativo applicabile, <i>ratione temporis</i> , al Buzzi Lab,	
	individuando nella Circolare ministeriale n. 780 del 25 febbraio 1978	
	la fonte essenziale della disciplina e, altrettanto correttamente,	
	riconosciuto al Consiglio d'Istituto la competenza a deliberare in	
	relazione alla gestione delle risorse ricavate dall'attività conto terzi,	
	anche in deroga rispetto ai criteri fissati dalla stessa Circolare.	
	Nondimeno, pur partendo da premesse corrette, la Sezione	
	territoriale avrebbe erroneamente concluso, nel senso che le	
	delibere del Consiglio d'Istituto sarebbero prive di motivazione	
	adeguata in ordine al superamento delle previste percentuali, e	
	avrebbero violato il principio di proporzionalità inversa tra utili e	
	quota spettante ai dipendenti.	
	A sua volta, la tesi della Procura appellante, per cui la fonte	
	regolatrice sarebbe unicamente il D.I. n. 44/2001 (il quale, all'art.	
	21, vieterebbe la ripartizione dei proventi tra il personale scolastico,	
	dovendo l'eventuale eccedenza di entrate essere destinata alla	
	Scuola), risulterebbe erranea, in quanto:	
	-non vi sarebbe alcun conflitto tra i principi fissati dal D.I. n.	
	44/2011 e la circolare n. 780/1978, ove correttamente applicata;	
	50	

	-i principi regolatori dell'attività conto terzi degli istituti scolastici,	
	contenuta nel D.I. n. 44/2001, avrebbero carattere generale;	
	-i compensi erogati al personale del Laboratorio sarebbero da	
	considerarsi il corrispettivo per il lavoro svolto dagli stessi e, come	
	tali, costi di gestione, non interessanti la ripartizione dell'avanzo	
	dell'attività.	
	Conseguentemente, nella fattispecie all'esame, non vi sarebbe stata	
	alcuna violazione della normativa di settore e, pertanto, l'appello	
	della Procura andrebbe rigettato.	
	La sig.ra Marradi, ferme le considerazioni relative all'assenza di ogni	
	responsabilità a carico della stessa, per difetto di potestà	
	decisionale in relazione agli deliberativi del Consiglio di Istituto, ha	
	comunque censurato e/o impugnato, con argomentazioni del tutto	
	sovrapponibili a quella già viste per il sig. Serniotti e alle quali per	
	brevità si rinvia, i capi della pronuncia impugnata concernenti:	
	-i vizi di legittimità da cui sarebbero affette le predette delibere;	
	-la natura delle risorse impiegate per finanziare i compensi erogati	
	al personale del Buzzi Lab;	
	-il superamento delle soglie previste dalla legge per gli stipendi dei	
	dipendenti pubblici;	
	- la spesa complessiva per il personale del Buzzi Lab;	
	-la quantificazione del danno, con riferimento al profilo (i) del	
	calcolo netto o al lordo delle imposte versate, (ii) della	
	compensazione con i vantaggi complessivamente conseguiti	
	dall'Istituto Buzzi e (iii) del computo delle tre quote di danno.	
	51	

	La sig.ra Marradi ha, inoltre, chiesto di escludere, per l'ipotesi in cui	
	fosse accertato il carattere indebito delle condotte contestate, la	
	sussistenza dell'elemento soggettivo, sul presupposto che la stessa	
	avrebbe sempre agito per il bene dell'Istituzione scolastica e nella	
	convinzione di operare nel rispetto delle regole, in una materia priva	
	di una disciplina normativa o, comunque di una disciplina chiara,	
	nel solco delle prassi consolidate presso l'Istituto Buzzi e senza	
	ricevere alcun rilievo o indicazione dagli organi della Pubblica	
	Amministrazione preposti a tale scopo.	
	Ha, altresì, invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito,	
	ove fosse riconosciuta la sua responsabilità.	
	In conclusione, la sig.ra Marradi ha chiesto:	
	-in via principale, il rigetto dell'appello della Procura regionale	
	ovvero, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea, anche per	
	indeterminatezza della stessa;	
	-in via graduata, ove riconosciuta una sua responsabilità, l'esclusione	
	del dolo, la declaratoria che nulla è dovuto a titolo di danno erariale	
	(in applicazione della regola della <i>compensatio</i>) e la riduzione del	
	danno, anche in applicazione del potere riduttivo.	
	5. Avverso la sentenza n. 269/2023, ha proposto appello	
	incidentale il sig. BARTOLINI Giuseppe , con il patrocinio dell'Avv.	
	Roberto Righi, con atto notificato il 16 gennaio 2024 e depositato il	
	13 febbraio 2024.	
	L'appellante ha in primo luogo ricostruito le vicende di causa,	
	lamentandosi del fatto che la Procura erariale prima e la Corte	

	regionale poi, non avrebbero colto la natura degli Istituti tecnici e	
	soprattutto la possibilità <i>ex lege</i> che essi svolgano – al loro interno,	
	con l’ausilio del personale retribuito <i>ad hoc</i> – attività in conto terzi.	
	Ha, altresì, contestato di aver svolto attività professionale	
	all’interno del Buzzi Lab.	
	Nel contempo, per quanto assolto in primo grado (perché ritenuto	
	sprovvisto di potere decisionale a fronte di un <i>petitum</i> incentrato -	
	secondo il primo giudice - su di una responsabilità decisionale e	
	gestionale e non da percezione indebita), il sig. Bartolini ha	
	rappresentato l’interesse a impugnare i capi della sentenza, all’uopo	
	espressamente indicati, riproponendo contestualmente le eccezioni	
	e le difese di primo grado, respinte e non accolte dalla Corte	
	regionale.	
	Nello specifico, ha formulato i seguenti motivi di doglianza:	
	<u>I. ERRONEITA’ DEL CAPO 2.3 DELLA SENTENZA.</u>	
	<u>DEVOLUZIONE IN PARTE QUA DELL’ECCEZIONE DI</u>	
	<u>PRESCRIZIONE DEDOTTA IN PRIMO GRADO.</u>	
	L’appellante ha censurato la decisione gravata nella parte avente a	
	oggetto l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione parziale	
	dell’azione erariale, con riferimento al danno maturato dal 2014 al	
	novembre 2016.	
	L’interesse a impugnare nascerebbe dalla proposizione dell’appello	
	della Procura erariale, il cui eventuale accoglimento renderebbe	
	necessario l’esame della fondatezza delle eccezioni di prescrizione	
	assorbite dalla Corte.	
	53	

	Nello specifico, la censura riguarda il fatto che il primo giudice non	
	si sarebbe pronunciato sull'ulteriore eccezione di prescrizione,	
	relativa al fatto che:	
	-l'atto interruttivo extragiudiziale produrrebbe efficacia	
	limitatamente agli estremi oggettivi e quantitativi del credito,	
	oggetto dell'atto di messa in mora;	
	-l'atto di messa in mora notificato il 27.12.2019 sarebbe comunque	
	inefficace.	
	Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato notificato al sig. Bartolini solo in	
	data 2 gennaio 2020 (data di ricezione della relativa	
	raccomandata), con la conseguenza che, al momento della	
	notificazione dell'invito a dedurre del 27.11.2021, sarebbe risultato	
	prescritto ogni diritto risarcitorio relativo alle erogazioni imputabili	
	all'annualità 2014.	
	Ne deriverebbe la necessità di riquantificazione proporzionale degli	
	importi astrattamente imputabili al Bartolini, per l'ipotesi di	
	accoglimento dell'appello della Procura regionale sul punto della	
	prescrizione;	
	<u>II. ERRONEITA' DEI CAPI 3.4 E 3.5 DELLA SENTENZA, NELLA</u>	
	<u>PARTE IN CUI SONO STATE RITENUTE ILLEGITTIME E</u>	
	<u>DISAPPLICATE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO</u>	
	<u>CHE ATTRIBUISCONO AI DIPENDENTI LA QUOTA PARTE DEL</u>	
	<u>45% DEL FATTURATO INCASSATO DALL'ATTIVITA' CONTO</u>	
	<u>TERZI. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI</u>	
	<u>RICAVABILI DALLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE</u>	
	54	

780/1978 E DAL D.I. 44/2001.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittime le Deliberazioni del C.d.I. che avevano, in applicazione della C.M. 780/1978, approvato il criterio di riparto del fatturato del Lab per il contro terzi, pari al 45% in favore dei dipendenti.

E invero, avendo la sentenza definito in via virtuale (e principale) la responsabilità dell'appellante per asserito dolo contrattuale relativo alla percezione indebita dell'eccedenza degli emolumenti, sussisterebbe, altrettanto virtualmente, l'interesse alla deduzione del motivo, per evitare il formarsi del giudicato.

Nel merito della doglianza, il sig. Bartolini ha sostenuto che la Sezione territoriale sarebbe caduta in errore, laddove, dopo aver riconosciuto il potere del C.d.I. di variare anche in aumento la percentuale di riparto dell'utile, o del fatturato, del Lab, ha ravvisato l'assenza di motivazione delle delibere, facendo riferimento a giurisprudenza amministrativa asseritamente non pertinente.

Nel caso di specie, infatti, la circolare n. 780/1978, considerata la sua ben evidente anteriorità al regime delle fonti secondarie introdotto con l'art. 17 della legge 400/1988, andrebbe qualificata in termini di "circolare-regolamento", come le precedenti aventi lo stesso oggetto del 1976, con riferimento a contenuti anche normativi.

Essa, pertanto, si atteggierebbe come fonte del diritto in senso proprio, e non come atto d'indirizzo non vincolante, ma rilevante

	come parametro di legittimità dell'atto adottato da un plesso	
	gerarchicamente inferiore, in assenza di motivazione (eccesso di	
	potere).	
	Conseguentemente, la circolare in questione non vincolerebbe le	
	percentuali massime per scaglione, modificabili dal Consiglio di	
	Istituto, facendo comunque in modo che la somma degli importi	
	percepiti da tutti gli operatori non possa superare il limite del 40%	
	dell'introiti netti;	
	<u>III. ERRONEITA' DEI CAPI 4.1, 4.2 E 4.3 DELLA SENTENZA</u>	
	<u>NELLA PARTE IN CUI HANNO ESCLUSO IL CARATTERE DI</u>	
	<u>COSTO ED ACCERTATO LA NATURA PUBBLICA DEL</u>	
	<u>PROVENTO. DEVOLUZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE IN</u>	
	<u>PRIMO GRADO.</u>	
	L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte (rispetto	
	alla quale lo stesso risulterebbe soccombente virtuale) in cui la	
	stessa, disattendendo le eccezioni del comparente, ha qualificato	
	l'entrata da attività conto terzi come <i>pubblica</i> e come tale anche	
	soggetta ai tetti retribuiti previsti per i dipendenti pubblici.	
	Nello specifico, il sig. Bartolini ha sottolineato che le	
	entrate/proventi rivenienti dall'attività in conto terzi:	
	-rivestirebbero carattere privato, stante la natura privata della	
	relativa fonte, così come asseritamente riconosciuto anche dalla	
	Corte di primo grado;	
	-sono oggetto di contabilizzazione all'incasso in maniera separata,	
	secondo le previsioni del D.I. 44/2001;	
	56	

Saremmo, infatti, al di fuori dell'ambito della giurisdizione contabile di cui all'art. 1 del d.lgs 174/2016, per la natura privata dei proventi *de quibus*, i quali andrebbero, altresì, distinti dai compensi accessori", oggetto di contrattazione integrativa, liquidati dalla scuola e finanziati a carico del fondo di Istituto (cioè dallo Stato). Tutto quanto sopra esposto farebbe emergere l'inapplicabilità dei tetti retributivi previsti per i dipendenti pubblici, sia per la natura non pubblica dei proventi dell'attività in conto terzi sia per la necessità, esposta dall'appellante, di accedere a una nozione sostanzialistica di spesa "*a carico delle finanze pubbliche*" (art. 1 c. 471, legge n. 147/2003), che escluda tutte le fattispecie ove vi sia un'entrata di bilancio, non alimentata da fiscalità generale ma proveniente da erogazioni private;

IV. ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL CAPO 5.3 DELLA SENTENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL'ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. 20/1994. DEVOLUZIONE DELLE ECCEZIONI RESPINTE.

L'appellante si è lamentato del fatto che la sentenza ha accolto soltanto in parte l'eccezione di compensazione sollevata in primo grado, relativa ai vantaggi conseguiti dalla scuola per effetto dello sviluppo dell'attività in conto terzi, la quale avrebbe, invero, prodotto un vantaggio economico totale di euro 7.773.460,48, di cui euro 4.030.892,19 quali risorse impiegate per manutenzione e ristrutturazione del plesso scolastico ed euro 2.233.685,77 confluiti nell'avanzo di amministrazione.

	E invero, la Corte sarebbe caduta in un primo errore escludendo	
	dagli effetti benefici, valutabili a fini compensativi, l'acquisto, da	
	parte della scuola, di macchinari e strumentazioni, da utilizzarsi	
	presso il Lab.	
	L'errore starebbe nel fatto di ritenere che il conto terzi, una volta	
	superata una certa dimensione di fatturato (non meglio specificata),	
	assumerebbe carattere commerciale e non più formativo e che il	
	riuso dei proventi per l'acquisto di macchinari di laboratorio non	
	potrebbe annoverarsi tra i vantaggi scolastici, per aver recato un	
	<i>favor</i> unicamente all'attività commerciale.	
	L'appellante ha, dunque, sottolineato, con diffuse argomentazioni,	
	la stretta connessione e sinergia esistente tra l'attività di laboratorio	
	e quella didattica istituzionale, rimarcando, tra l'altro, che la Scuola	
	non avrebbe potuto garantire agli studenti un livello di attrezzature	
	di altissimo livello, con cui effettuare esercitazioni di laboratorio,	
	senza disporre degli utili derivanti dall'attività conto terzi e dovendo	
	fare affidamento solo degli esigui fondi erogati	
	dall'Amministrazione.	
	Quanto all'argomentazione, contenuta in sentenza, circa la	
	genericità dell'eccezione di primo grado sull'utilizzo diretto da parte	
	della scuola delle somme di euro 4.030.892,16, il sig. Bartolini ha	
	richiamato il mancato possesso dei dati di bilancio, il principio della	
	vicinanza della prova in capo all'Amministrazione, nonché il potere	
	della Corte di acquisire la pertinente documentazione ovvero di	
	disporre una CTU, che comunque è stata espressamente richiesta	
	59	

	in questa sede.	
	Di qui la richiesta conclusiva di compensazione dell'importo di euro	
	4.030.892,19 o di quello maggiore o minore che venga accertato	
	all'esito dell'espletanda CTU;	
	<u>V. ERRONEITA' DEL CAPO 6 DELLA SENTENZA NELLA PARTE</u>	
	<u>IN CUI PROCEDE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.</u>	
	L'appellante, rimarcando che il proprio interesse a impugnare	
	sarebbe sorto dal riconoscimento in sentenza di una propria	
	responsabilità "virtuale", ha censurato la medesima sentenza nella	
	parte in cui ha provveduto alla quantificazione del danno erariale.	
	Nello specifico, alle pagg. 30 e ss dell'atto di gravame, ha rimarcato,	
	con diffuse e puntuali argomentazioni, i molteplici errori da cui	
	sarebbe inficiato il calcolo tanto della prima quanto della seconda	
	"quota di danno", per arrivare alla conclusione che la modalità di	
	ripartizione operata dalla Scuola non avrebbe superato il limite	
	massimo del 40% dei proventi netti, come previsto dalla C.M.	
	780/1978, con la conseguenza che non sussisterebbe alcun danno	
	all'erario.	
	Ciò, fermo restando che un eventuale danno dovuto al superamento	
	dei limiti massimi di compenso per persona potrebbe essere	
	calcolato come sommatoria delle differenze (se positive) tra quanto	
	effettivamente percepito da ogni singolo operatore e l'importo	
	massimo percepibile di ciascun anno di competenza, solo se fosse	
	accertata la nullità di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto e	
	deciso dal Dirigente Scolastico.	

In conclusione, il sig. Bartolini ha chiesto alla Corte di ridefinire, anche attraverso CTU, ove ritenuta necessaria, l'eccedenza, sino ad accertarne l'insussistenza e dunque l'irrilevanza ai fini del contestato danno erariale;

VI. ERRONEITA' IN PARTE QUA DEL CAPO 8 (8.3, 8.4, 8.5) DELLA SENTENZA, LADDOVE HA DA UN LATO ACCERTATO LA RESPONSABILITA' PRINCIPALE DELL'APPELLANTE PER INDEBITA PERCEZIONE DELLE SOMME CALCOLATE IN ECCEDENZA AL CAPO 6.

L'appellante ha censurato, per prudenza, la parte della sentenza in cui è riconosciuta la sua responsabilità principale, sia pure "virtuale" (con accertamento concreto rimesso, dunque, a una futura, eventuale azione erariale), per asserita indebita percezione dei proventi del Lab, nella consapevolezza del superamento dei limiti "istituzionali" dettati dal quadro normativo di riferimento.

A tal riguardo, ha sostenuto la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi affinché potesse maturare nel Bartolini la convinzione, in assoluta buona fede, che i proventi da attività conto terzi, oggetto di contabilità separata dell'Istituto, non costituissero entrate pubbliche, almeno fino al confluire degli stessi (al netto delle spese e dei riparti) nella quota di avanzo di bilancio dell'Istituto, come del resto da richiamata prassi centenaria della scuola.

Nonostante questo, la Corte avrebbe erroneamente ravvisato l'elemento soggettivo, qualificandolo virtualmente (addirittura) nel dolo contrattuale e solo in ipotesi nella colpa grave, senza avvedersi

	che, ai sensi del comma 1 della l. 20/1994, la prova del dolo	
	<i>"richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"</i> (nel	
	caso di specie, che il Prof. Bartolini avesse agito con l'intento di	
	depauperare le risorse dell'Istituto);	
	Inoltre, nel caso all'esame, sarebbero risultati assenti anche gli	
	indici di colpa grave, in quanto l'appellante avrebbe operato:	
	-in un quadro normativo di riferimento relativo alla qualificazione	
	(pubblica o privata) della natura del provento da attività conto terzi	
	degli Istituti Scolastici (d.m. 44/2001 e poi d.m. 129/2018), che	
	non avrebbe consentito, a maggior ragione a un professore di	
	materie tecniche, di comprendere se l'introito fosse da attribuire	
	all'una o all'altra natura;	
	-nell'alveo di un'attività trattata chiaramente ed esplicitamente	
	soltanto dalla Circolare n. 780/1978, il cui contenuto avrebbe	
	confermato la legittimità delle scelte dell'Istituto (e non del	
	comparsente) in materia di riparto di proventi delle attività conto	
	terzi, senza, per di più, porre alcun limite di fatturato né	
	dimensionale all'attività;	
	-in un contesto, anche fattuale, ove gli organi decisionali	
	dell'Istituto, in continuità storica con la prassi dell'I.T.S. Tullio	
	Buzzi, avrebbero sempre deliberato circa il riparto dei proventi tra	
	scuola e operatori;	
	- in presenza di provvedimenti autorizzatori all'esercizio della libera	
	professione, comunque mai svolta all'interno del Lab;	
	-nella reale convinzione di agire per lo sviluppo e il vantaggio	

	dell'Istituto scolastico;	
	-senza mai pregiudicare la propria attività didattica.	
	Andrebbe, dunque, escluso l'elemento soggettivo del dolo o anche	
	della colpa grave.	
	Risulterebbe allora abnorme anche la statuizione, che ha ritenuto la	
	responsabilità del personale, da indebita percezione, come	
	<i>principale</i> , rispetto a quella degli organi decisionali dell'Istituto (per	
	indebita dazione) ritenuta <i>sussidiaria</i> .	
	Il ragionamento della Corte sarebbe palesemente erroneo, in	
	quanto non sarebbe possibile sostenere che la responsabilità (non	
	solo del vigilante, ma direttamente del datore, ossia dei membri del	
	C.d.I. che hanno deliberato di procedere nel senso contestato e	
	ritenuto illegittimo dalla Corte) possa atteggiarsi a responsabilità	
	<i>sussidiaria</i> rispetto a un percipiente in buona fede, in relazione al	
	quale alcuna responsabilità sia stata accertata.	
	In definitiva, la Corte non avrebbe potuto affermare una	
	responsabilità sussidiaria, proprio per il mancato accertamento sulla	
	presunta responsabilità principale (accertamento non compiuto e	
	comunque non possibile in questa sede).	
	In conclusione, il sig. Bartolini ha chiesto, in accoglimento dei motivi	
	d'appello e previa riforma della decisione gravata nelle parti	
	censurate, anche eventualmente all'esito di una CTU (richiesta in	
	via istruttoria), di respingere le domande formulate nei propri	
	confronti, in primo e in secondo grado.	
	In subordine, ha chiesto di fare applicazione del più ampio potere	

		riduttivo.	
		6. Avverso la sentenza n. 269/2023 ha proposto appello incidentale	
		il sig. BORGOTTI Paolo , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Righi,	
		con atto notificato il 16 gennaio 2024 e depositato il 13 febbraio	
		2024.	
		L'appellante ha formulato plurimi motivi di gravame e articolato	
		ampie argomentazioni, del tutto coincidenti (gli uni e le altre) con	
		quelli del sig. Bartolini, ai quali per brevità si rinvia.	
		Con particolare riferimento al primo motivo (prescrizione), il sig.	
		Borgotti ha, altresì, aggiunto che l'atto di messa in mora del	
		17.2.2021, relativo alle annualità 2016-2019 (per un ammontare	
		complessivo di euro 127.245,33), sarebbe inefficace, per nullità e	
		invalidità della relativa notifica, siccome asseritamente avvenuta a	
		un indirizzo non più attuale, a seguito di trasferimento.	
		In conclusione, il sig. Borgotti ha chiesto, in accoglimento dei	
		motivi d'appello e previa riforma della decisione gravata nelle parti	
		censurate, anche eventualmente all'esito di una CTU (richiesta in	
		via istruttoria), di respingere le domande formulate nei propri	
		confronti, in primo ed in secondo grado.	
		In subordine, ha chiesto di fare applicazione del più ampio potere	
		riduttivo.	
		7. Con articolata memoria pervenuta il 15 novembre 2024, la	
		Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni.	
		Ha in primo luogo affermato la fondatezza del gravame della	
		Procura regionale, la quale, in sede di citazione, avrebbe convenuto	
		64	

	in giudizio gli odierni appellanti per chiedere la restituzione dei	
	"compensi illegittimamente percepiti" per la collaborazione, a vario	
	titolo, nelle attività del "Buzzi Lab".	
	Ha, altresì, negato valore di fonte del diritto della materia alla	
	Circolare del Ministero dell'Istruzione 25 febbraio 1978, n. 780	
	(invocata dagli appellanti e considerata dal primo giudice per	
	valutare la legittimità delle condotte dei medesimi), le cui	
	"indicazioni", meramente interpretative di norme previgenti, non	
	potrebbero derogare alle "disposizioni regolamentari"	
	sopravvenute, quali quelle dettate dal D.I. 44/2001.	
	Allo stesso tempo, l'Organo requirente ha eccepito l'inammissibilità	
	degli appelli incidentali proposti dalle parti private, per violazione	
	del dovere di sinteticità ex art. 5, comma 2, c.g.c. e della necessità	
	di censure specifiche e puntuali ex art. 190 c.g.c.	
	E infatti, i predetti gravami (di oltre 50 pagine ciascuno)	
	riproporrebbero, in gran parte, eccezioni già dispiegate nelle	
	memorie di costituzione, senza alcuno sforzo di sintesi	
	nell'esposizione delle censure alla sentenza, comunque sfornite di	
	specificità e puntualità.	
	La Procura generale ha, dunque, diffusamente argomentato in	
	ordine all'infondatezza degli appelli incidentali, rimarcando:	
	-quanto alle eccezioni di prescrizione (parzialmente accolte dal	
	primo giudice e riproposte dagli appellanti Borgiotti e Bartolini,	
	subordinatamente all'accoglimento dell'appello di parte pubblica),	
	la piena validità degli atti di costituzione in mora notificati	
	65	

	dall'Amministrazione;	
	-l'impossibilità per il Consiglio di Istituto di superare il limite	
	previsto dalla Circolare n. 790/78 (40% degli utili netti), neppure	
	con una motivazione adeguata, anche a volere considerare la	
	predetta Circolare quale fonte regolamentare della materia;	
	-l'impossibilità, in realtà, di ritenere la circolare <i>de qua</i> fonte	
	regolamentare della distribuzione dei compensi accessori al	
	personale operante nel laboratorio, essendo tale distribuzione	
	vietata dal D.I. 44/2001 (art. 21, comma 2);	
	-la necessità che la distribuzione, ove consentita, avvenga previa	
	predisposizione di un apposito "progetto" formativo, con passaggio	
	delle somme previste attraverso il fondo per il salario accessorio di	
	cui all'art. 45 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché in base ai	
	contratti collettivi di comparto, anche integrativi;	
	-la sussistenza del danno erariale, per la natura pubblica dei	
	proventi dell'attività in conto terzi e per l'impossibilità di includere i	
	medesimi proventi tra i costi di gestione;	
	-la violazione, nel caso di specie, dei tetti retributivi per i pubblici	
	dipendenti;	
	-l'impossibilità di valutare, a fini compensativi, gli importi (euro	
	4.030.892,19) impiegati per l'acquisto di macchinari da utilizzare	
	per le analisi del Laboratorio, di proprietà dell'istituto scolastico,	
	trattandosi di somme impiegate non a beneficio dell'intero Istituto	
	scolastico ma per l'aggiornamento degli strumenti di laboratorio, a	
	vantaggio delle attività per conto terzi;	

	-l'erroneità della quantificazione del danno operata in sentenza (e	
	contestata dagli appellanti incidentali), non consentendo il	
	regolamento di cui al D.I. n. 44/01, prevalente rispetto alla	
	circolare, alcuna distribuzione.	
	L'Attore pubblico ha, inoltre, lamentato l'erroneità della sentenza	
	per avere imputato la responsabilità del danno cagionato all'Istituto	
	tecnico Buzzi, in via principale, ai percettori delle somme e in via	
	sussidiaria a coloro che hanno assunto le decisioni fondamentali per	
	la distribuzione al personale scolastico dei proventi dell'attività per	
	"conto terzi" del Laboratorio.	
	E infatti, secondo la Procura generale, la responsabilità per	
	l'illegittima distribuzione al personale scolastico di compensi	
	derivanti dalle attività per conto terzi avrebbe dovuto imputarsi agli	
	organi decisionali dell'Istituto Tecnico (Consiglio di Istituto, di cui	
	faceva parte il dirigente scolastico SERNIOTTI) in via principale, per	
	dolo (o al limite per colpa grave), e agli altri appellanti incidentali,	
	partecipi, sia pure indirettamente, della gestione "commerciale"	
	dell'attività del Laboratorio, allo stesso titolo.	
	Per contro, la decisione del Collegio toscano, che ha individuato	
	esclusivamente nel dirigente scolastico SERNIOTTI il responsabile	
	<i>in via sussidiaria</i> di una quota del danno patito dall'Istituto Tecnico	
	Buzzi di Prato, in assenza di un debitore principale da escutere,	
	risulterebbe ineseguibile nei confronti del debitore sussidiario,	
	essendo quest'ultimo chiamato a rispondere del danno solo in caso	
	di infruttuosa esecuzione di quello principale.	

	In conclusione, la Procura generale, dopo aver evidenziato	
	l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo	
	dell'addebito, ha chiesto:	
	-il rigetto degli appelli incidentali, con la condanna degli appellanti	
	alle spese di giudizio;	
	-l'integrale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura	
	Regionale, con la condanna degli appellanti incidentali al	
	risarcimento del danno di euro 7.423.879,72 , cagionato al	
	Ministero dell'Istruzione;	
	-la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 194 c.g.c., di	
	eventuali documenti allegati agli atti di appello e non già prodotti in	
	primo grado.	
	7. Con memoria pervenuta il 27 febbraio 2025, il sig. SERNIOTTI	
	Erminio Mario Emilio ha contestato tutto quanto sostenuto	
	nell'atto di appello della Procura Regionale e, in parte, quanto	
	affermato negli appelli proposti dai professori Bartolini e Borgiotti,	
	riportandosi integralmente al proprio gravame.	
	Nel contempo, ha precisato che:	
	-il primo giudice avrebbe correttamente individuato il <i>thema</i>	
	<i>decidendum</i> nella sola responsabilità decisionale/gestionale	
	connessa alla (pretesa) indebita erogazione al personale scolastico	
	di quote del fatturato annualmente incassato come emolumenti per	
	il conto terzi svolto dal laboratorio Buzzilab (senza, dunque, la	
	responsabilità per la percezione delle stesse quote), essendosi	
	l'azione erariale svolta in una direzione esclusivamente e	

	complessivamente “risarcitoria” e mai “restitutoria” in ordine alle	
	somme singolarmente percepite dai soggetti convenuti, così come	
	emergerebbe anche dai passaggi testuali della citazione in giudizio,	
	all’uopo riportati;	
	-nella fattispecie all’esame, non vi sarebbe stata alcuna violazione	
	del principio di omnicomprensività della retribuzione spettante al	
	Serniotti quale dirigente scolastico, in quanto la peculiare attività	
	svolta dal Dirigente Scolastico all’interno del Buzzi Lab non sarebbe	
	riconducibile ad alcuna delle fattispecie retributive, espressamente	
	disciplinate, per le quali le norme prevedono il passaggio e la	
	successiva erogazione, attraverso il fondo per il salario accessorio,	
	potendosi, anzi, ricondurre agli incarichi aggiuntivi obbligatori, non	
	necessitanti di autorizzazione e sottratti al regime	
	dell’omnicomprensività, ex art. 19, comma 1, CCNL;	
	-sarebbero pienamente legittime le autorizzazioni rilasciate ai	
	professori Borgiotti e Bartolini per lo svolgimento di attività privata,	
	di per sé non incompatibile, trattandosi di autorizzazioni che	
	sarebbero state rilasciate, previa valutazione accurata della	
	compatibilità delle varie attività lavorative svolte, e non essendo	
	mai stata accertata alcuna violazione dei doveri istituzionali, da	
	parte del personale docente impegnato nell’attività del Buzzi Lab;	
	-andrebbe totalmente accolta l’eccezione di <i>compensatio lucri cum</i>	
	<i>damno</i> , alla luce di quanto già argomentato in sede di gravame;	
	-il giudice di prime cure avrebbe correttamente individuato il quadro	
	normativo applicabile (circolare n. 780 del 25 febbraio 1978), salvo	
	69	

	poi erroneamente ravvisare profili di illegittimità nelle delibere	
	assunte dal Consiglio d'istituto;	
	-la ripartizione concretamente avvenuta avrebbe rispettato i	
	parametri percentuali indicati dalla circolare;	
	-in ogni caso, anche a ritenere sussistente il contestato danno	
	erariale, la quantificazione operata dal primo giudice non sarebbe	
	corretta, alla luce di quanto già argomentato in sede di gravame;	
	-non sussisterebbero i presupposti, oggettivi e soggettivi, della	
	responsabilità contestata al Serniotti, per quanto già rappresentato	
	nell'atto d'appello, dovendosi in particolare insistere nella già	
	proposta eccezione di improcedibilità dell'azione, per avere la	
	Procura contabile agito nei confronti del prof. Serniotti senza aver	
	parimenti convenuto in giudizio per la condanna alle "restituzioni" i	
	soggetti che, per i fatti contestati, avevano avuto un illecito	
	arricchimento, in seguito alla percezione delle somme che erano	
	state loro corrisposte, a fronte delle attività svolte all'interno del	
	Laboratorio dell'Istituto Buzzi;	
	-la condanna in via sussidiaria statuita in primo grado a carico del	
	Serniotti non avrebbe potuto essere pronunciata, non essendo stata	
	compiutamente accertata la responsabilità principale di altri	
	soggetti;	
	-in ogni caso, anche a ritenere sussistente la contestata	
	responsabilità, la stessa non potrebbe essere addebitata in via	
	esclusiva (e sussidiaria) al sig. Serniotti, dovendo, per contro essere	
	attribuita a coloro che fossero ritenuti colpevoli di aver introitato	

	illegittimamente gli emolumenti, anche qualora non avessero agito	
	con dolo.	
	Ciò in attuazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza all'uopo	
	richiamata e sul presupposto che l'“ <i>illecito arricchimento</i> ”	
	costituirebbe condizione sufficiente per la configurazione di una	
	responsabilità principale.	
	Sotto questo punto di vista, risulterebbe coerente l'impugnata	
	sentenza ove ricostruisce la responsabilità dei percettori di	
	emolumenti come principale (seppur virtuale, non essendo gli stessi	
	stati convenuti per tale <i>causa petendi</i>) e quella del prof. Serniotti,	
	per i profili gestori, solo come sussidiaria.	
	In conclusione, il sig. Serniotti ha insistito per l'accoglimento delle	
	conclusioni riportate nell'atto di appello.	
	8. Con memoria pervenuta il 27 febbraio 2025, la sig.ra MARRADI	
	Manuela ha contestato tutto quanto sostenuto nell'atto di appello	
	della Procura regionale, riportandosi integralmente al proprio	
	appello incidentale e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni	
	ivi rassegnate.	
	9. Con distinte comparse di costituzione pervenute il 28 febbraio	
	2025, contenenti argomentazioni del tutto sovrapponibili, i sigg.ri	
	BARTOLINI Giuseppe e BORGIOTTI Paolo hanno esaminato i	
	singoli motivi dell'appello della Procura regionale, al fine di farne	
	risaltare l'infondatezza.	
	In particolare, hanno sostenuto che la Procura appellante fornirebbe	
	una ricostruzione dell'atto di citazione non corrispondente al vero,	

	poiché la domanda dedotta in primo grado non avrebbe avuto a	
	oggetto la condanna dei convenuti anche per “illegittima	
	percezione” dei proventi del Lab.	
	E invero, l’atto di citazione configurerebbe, a carico dei proff.	
	Bartolini e Borgiotti, una responsabilità erariale di tipo solo	
	gestionale, relativa, cioè, alla pretesa illegittima dazione nei	
	confronti di professori, dipendenti amministrativi e Dirigente	
	scolastico, dei proventi dell’attività in conto terzi.	
	Esso, infatti, non chiederebbe la restituzione di quanto percepito	
	per l’attività svolta presso il Laboratorio, ma bensì una quota del	
	monte complessivo dei pagamenti effettuati (parametrata	
	all’incidenza dell’apporto causale dei convenuti, nella ripartizione	
	dei citati proventi).	
	Conseguentemente, essendo il Direttore del Lab (Bartolini) e il	
	Responsabile del Reparto Tecnologico del Lab (Borgiotti) ruoli	
	meramente operativi e dipendenti, e non già decisionali o apicali,	
	l’assoluzione statuita dalla sentenza n. 269/2023 risulterebbe del	
	tutto corretta.	
	Per converso, l’eventuale accoglimento dell’impostazione della	
	Procura appellante si tradurrebbe in un vizio di ultra-petizione e	
	nella violazione del principio della domanda, attribuendo all’attore	
	un bene diverso da quello richiesto, a fronte e a seguito di una vera	
	e propria <i>mutatio libelli</i> , intervenuta direttamente in appello.	
	Allo stesso modo, risulterebbero infondati i motivi concernenti:	
	-la prescrizione, in quanto gli atti di costituzione in mora si	

	referirebbero unicamente ai compensi percepiti direttamente e personalmente (ovvero, all’asserita, indebita percezione degli emolumenti per l’attività svolta conto terzi), mentre l’invito a dedurre e l’atto di citazione non afferirebbero “al percepito”, né implicitamente né esplicitamente; -lo svolgimento di attività professionale, atteso che la stessa sarebbe stata sempre espletata al di fuori del Lab e della didattica d’Istituto e previa legittima autorizzazione da parte del Dirigente scolastico; -l’eccezione di compensazione (con riferimento all’operata valutazione dei vantaggi compensativi connessi ai lavori, per euro 1.508.882,52, di manutenzione e ristrutturazione dell’immobile scolastico, svolti a valere sui fondi rinvenienti dal conto terzi), atteso che non sarebbero i proventi economici del Lab. l’elemento di compensazione (non quelli introitati, non quelli erogati ai dipendenti), ma l’attività conto terzi in sé; -la quantificazione del danno. Sul punto, i sigg.ri Borgiotti e Bartolini, nell’evidenziare di aver a loro volta impugnato il relativo capo della sentenza, contestando le modalità e i criteri di calcolo del <i>quantum</i> di danno erariale (ossia l’eccedenza rispetto ai criteri di cui alla nota Circolare del 1978), hanno manifestato l’interesse a difendere il capo della sentenza che ha riconosciuto la Circolare 780/1978 quale fonte contenente i criteri di riparto dei proventi derivanti da attività conto terzi degli Istituti Tecnici.	
	73	

	Tale circolare, in particolare, non contrasterebbe (ma si	
	integrerebbe) con l'art. 21 D.I. n. 44/2001 (e con il successivo D.M.	
	129/2018 del 28 agosto 2018, in vigore dal 17 novembre 2018, e	
	non recante significative modifiche al regime previgente), in quanto	
	la disposizione circa la destinazione a bilancio dell'avanzo prevista	
	in tali ultimi decreti si riferirebbe al bilancio d'esercizio dell'anno	
	successivo all'incasso, ovvero dopo che è intervenuta l'effettuazione	
	del riparto in favore dei collaboratori.	
	La medesima circolare, e solo essa, conterrebbe i criteri di riparto,	
	con conseguente necessità di farvi riferimento, al fine di verificare	
	la regolarità della vicenda qui in rilievo, avendo il D.I. n. 44/01 (così	
	come il D.M. n. 129/2018) lasciato alla circolare e ai regolamenti	
	d'istituto la disciplina della distribuzione dei proventi;	
	Risulterebbe altresì infondato il motivo concernente l'imputazione	
	del danno e la sua ripartizione, in quanto le censure della Procura	
	appellante, finalizzate a ottenere il riconoscimento della sussistenza	
	di una condotta illecita causativa di danno, si fonderebbero sul	
	presupposto, ritenuto erroneo, per cui l'atto di citazione non	
	avrebbe limitato la contestazione all'erogazione degli emolumenti,	
	ma l'avrebbe estesa anche all'indebita percezione.	
	Con particolare riferimento all'elemento soggettivo, i sigg.ri	
	Borgiotti e Bartolini (la cui mancata partecipazione alla fase	
	decisionale non sarebbe più contestabile, in quanto riconosciuta in	
	un capo di sentenza non direttamente impugnato) hanno, in primo	
	luogo, rimarcato che il predetto elemento non sarebbe stato	
	74	

	indagato in sentenza rispetto all’eventuale indebita percezione.	
	In ogni caso, hanno richiamato una serie di elementi e circostanze	
	(così, ad es., la dedotta incertezza del quadro normativo di	
	riferimento), già puntualmente rappresentati nei propri gravami,	
	che escluderebbero la possibilità di configurare, in capo agli stessi,	
	tanto il dolo quanto la colpa grave.	
	In conclusione, essi hanno chiesto:	
	- <i>in tesi</i> , di confermare la sentenza impugnata, respingendo	
	l’appello della Procura regionale;	
	- <i>in denegata ipotesi</i> , in caso di accoglimento anche parziale	
	dell’appello, di dichiarare prescritto in tutto o in parte il diritto di	
	credito oggetto dell’atto di citazione nei loro confronti;	
	- <i>ancora, in ulteriore denegata ipotesi</i> , di ridurre comunque	
	l’ammontare del danno contestato in citazione dalla Procura	
	erariale, nell’esercizio del potere di riduzione.	
	10. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025, il P.M. e gli Avv.ti	
	Stefano Ceni (per i sigg.ri Serniotti e Marradi) e Roberto Righi (per	
	i sigg.ri Borgiotti e Bartolini) hanno ribadito la richiesta di	
	accoglimento delle proprie, rispettive argomentazioni, concludendo	
	come in atti.	
	Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, va disposta, ai sensi dell’art. 184 del codice	
	di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016 (c.g.c.),	
	75	

	la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni	
	dispiegate separatamente nei confronti della medesima sentenza.	
	2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione, formulata	
	dalla Procura generale, di inammissibilità degli appelli incidentali	
	proposti dai sigg.rrr SERNIOTTI Erminio Mario Emilio, BARTOLINI	
	Giuseppe, BORGOTTI Paolo e MARRADI Manuela, per violazione del	
	dovere di sinteticità ex art. 5, comma 2, c.g.c. e per elusione di	
	censure specifiche e puntuali ex art. 190 c.g.c.	
	Nello specifico, i predetti gravami (di oltre 50 pagine ciascuno)	
	riproporrebbero, in gran parte, eccezioni già dispiegate nelle	
	memorie di costituzione, senza alcuno sforzo di sintesi	
	nell'esposizione delle censure alla sentenza, comunque sfornite di	
	puntualità e specificità.	
	Nondimeno, per quanto concernente il primo aspetto (pretesa	
	violazione dell'art. 5, comma 2, c.g.c.), la lunghezza degli appelli	
	risulta ampiamente giustificata dalla pluralità e particolare	
	complessità delle questioni trattate in sentenza (di n. 69 pagine) e	
	nello stesso gravame di parte pubblica (di quasi 50 pagine).	
	Allo stesso tempo, con riferimento alla dedotta assenza di censure	
	specifiche e concrete, giova innanzitutto osservare che l'art. 190,	
	comma 2, c.g.c. (come modificato dall'art. 84 del d.lgs 7 ottobre	
	2019, n. 114), statuisce che: <i>"l'appello deve contenere, a pena di</i>	
	<i>inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto</i>	
	<i>sulle quali si fonda il gravame, con l'indicazione:</i>	
	<i>a) dei capi della sentenza che si intende appellare e delle specifiche</i>	
	76	

modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

La disposizione, nel replicare sostanzialmente la previsione di cui all’art. 434, comma 1, c.p.c. (in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c.), non impone che i motivi d’appello assumano una determinata forma o ricalchino pedissequamente, con diverso contenuto, la decisione appellata, ma richiede, a fini di ammissibilità, semplicemente che si possa individuare, in modo chiaro ed esauriente, il “*quantum appellatum*” (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d’Appello, n. 379/2021, con la giurisprudenza della Corte di cassazione ivi richiamata; id., Sez. II d’Appello, n. 97/2021).

Ciò in ossequio ai canoni di sostanzialità cui si ispira il sistema giusprocessuale della responsabilità erariale, nel contesto delle norme che lo regolano.

La specificità dei motivi non va, dunque, intesa formalisticamente, né in via generale e assoluta, dovendo l’impugnativa consentire di circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando – sotto il profilo qualitativo – le ragioni di dissenso, rispetto al percorso logico-giuridico del primo giudice, sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della predetta decisione (Corte conti, Sez. III App., n. 352/2018 e n. 98/2017;

	riportate, la sentenza appellata, sostanzialmente:	
	-per non avere riconosciuto la piena legittimità della ripartizione dei	
	proventi dell'attività in conto terzi, concretamente operata nel caso	
	di specie, alla stregua del quadro normativo di riferimento, per	
	quanto correttamente individuato dal primo giudice, secondo gli	
	appellanti;	
	-in ogni caso, per avere effettuato un'erronea determinazione del	
	<i>quantum debeatur</i> .	
	Emergono, dunque, in modo chiaro le ragioni sulle quali si fondano	
	i gravami, essendo indicate con sufficiente grado di determinatezza	
	le critiche mosse al ragionamento effettuato dal giudice territoriale,	
	al fine di ravvisare la responsabilità "sussidiaria" per colpa grave del	
	sig. Serniotti e quella principale dolosa, ma "virtuale", degli altri	
	convenuti.	
	Resta allora confermata l'infondatezza dell'eccezione di	
	inammissibilità, per genericità, degli appelli qui in rilievo.	
	3. Nel merito, l'appello principale della Procura regionale va	
	rigettato, mentre deve essere accolto quello incidentale del sig.	
	Serniotti.	
	Nello stesso tempo, il rigetto dell'appello di parte pubblica preclude	
	l'esame di quello incidentale della sig.ra Marradi e, in parte, dei	
	gravami incidentali dei sigg.ri Borgiotti e Bartolini, i quali risultano,	
	per la restante parte, inammissibili.	
	3.a) Orbene, con particolare riferimento alla posizione dei sigg.ri	
	BARTOLINI e BORGIOTTI , nonché della sig.ra MARRADI , la	

sentenza gravata ne ha disposto l'assoluzione, sul presupposto che gli stessi non avrebbero avuto alcun potere gestionale e decisionale nell'assegnazione degli emolumenti per l'attività in conto terzi, a fronte di una richiesta risarcitoria, contenuta in citazione, che sarebbe stata circoscritta al solo danno da erogazione dei proventi del conto terzi.

Tale assoluzione è stata impugnata dalla Procura regionale, la quale, con il **motivo n. 6** di gravame, ha sostenuto che le contestazioni formulate con il libello di responsabilità avrebbero investito anche la percezione degli emolumenti *de quibus*, così come sarebbe evincibile dalla lettura della citazione e, in particolare, dall'esame delle condotte imputate ai convenuti.

Nondimeno, l'impostazione della Procura regionale non può essere condivisa.

A tal riguardo, va rimarcato che proprio l'esame della citazione introduttiva del giudizio di primo grado fa risaltare come le contestazioni ivi formulate risultino in realtà incentrate essenzialmente sulla responsabilità connessa alla gestione/erogazione delle somme rivenienti dall'attività in conto terzi, senza investire quella scaturente dalla percezione delle stesse. E difatti, alle pagg. 57 e 58 del libello di responsabilità, il danno erariale, imputato al Direttore del Laboratorio Buzzi Lab Bartolini, al Responsabile del relativo Reparto tecnologico Borgiotti e al Direttore SGA, sig.ra Marradi (oltreché al dirigente scolastico Serniotti), è espressamente ricollegato alla "...illegittimità e

	<i>dannosità della gestione dei proventi del Laboratorio, costituenti</i>	
	<i>entrate pubbliche ed appartenenti alla scuola (...) per gravissima</i>	
	<i>disapplicazione degli obblighi di servizio e violazione delle norme</i>	
	<i>disciplinanti la materia dei compensi del personale scolastico”.</i>	
	Ancora più significative, e invero dirimenti, risultano le modalità con	
	cui la Procura regionale ha provveduto, in sede di citazione, a	
	calcolare e, soprattutto, a ripartire il danno erariale tra i diversi	
	convenuti (odierni appellanti/appellati).	
	In particolare, il predetto pregiudizio è stato parametrato alla	
	totalità dei compensi (euro 7.423.879,72) “...che nel periodo 2014	
	– 2019, sino (sono n.d.r.) stati indebitamente ed illegittimamente	
	erogati al personale dell’Istituto (dal dirigente scolastico all’addetto	
	alle pulizie), nonostante si trattasse di denaro pubblico, entrato nel	
	bilancio dell’Ente e, come tale, non distribuibile al personale con le	
	modalità con cui sono stati corrisposti” (pagg. 47 e 48 della	
	citazione).	
	Il medesimo pregiudizio è stato, infine, ripartito tra i convenuti “...in	
	considerazione del ruolo rivestito e dell’incidenza causale delle	
	singole condotte” (pag. 49).	
	Risulta allora evidente come la pretesa risarcitoria abbia avuto a	
	oggetto l’importo complessivamente erogato a tutti i soggetti,	
	anche diversi dagli odierni appellanti/appellati, coinvolti nell’attività	
	in conto terzi, e come la relativa ripartizione sia avvenuta	
	esclusivamente in ragione del contributo causale di ognuno, senza	
	tenere in alcun conto le somme dagli stessi singolarmente	
	81	

		percepiti.	
		La medesima pretesa si inquadra, dunque, in un'ottica di	
		responsabilità precipuamente decisionale e/o gestoria.	
		Conseguentemente, non avendo pacificamente i sigg.ri Borgiotti e	
		Bartolini, al pari della sig.ra Marradi, fatto parte del Consiglio	
		d'Istituto che ha deliberato in ordine all'erogazione/ripartizione	
		degli emolumenti qui censurati, si appalesa del tutto corretta	
		l'assoluzione pronunciata nei loro confronti dalla Sezione	
		territoriale, per assenza della condotta causativa del contestato	
		pregiudizio erariale.	
		Sul punto, non possono condividersi le argomentazioni della	
		Procura, volte a negare la competenza del Consiglio d'Istituto in	
		materia di regolamentazione della ripartizione dei proventi del conto	
		terzi, la cui responsabilità, per contro, farebbe capo esclusivamente	
		al dirigente scolastico, quale soggetto deputato alla gestione delle	
		risorse finanziarie, oltreché all'erogazione dei componenti accessori	
		della retribuzione.	
		E invero, la predetta competenza trova fondamento, innanzitutto,	
		nella stretta connessione esistente tra l'erogazione/ripartizione dei	
		proventi e l'attività del conto terzi, di cui la prima costituisce il	
		naturale epilogo, (attività) per il cui svolgimento il dirigente deve	
		attenersi ai criteri e limiti deliberati dal Consiglio d'Istituto.	
		A quest'ultimo Organo spettano, infatti, ai sensi dell'art. 33, comma	
		2, lett. e), del Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44	
		(recante Regolamento concernente le <i>"Istruzioni generali sulla</i>	

	<i>gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”),</i>	
	<i>“...le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti</i>	
	<i>per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività</i>	
	<i>negoziali: (...) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di</i>	
	<i>attività didattiche o programmatiche a favore di terzi”.</i>	
	Aggiungasi che la stessa circolare n. 780 del 25 febbraio 1978 (della	
	quale si dirà meglio in seguito) del Ministero della Pubblica	
	Istruzione – Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica – Div. IV –	
	Direzione Generale per l’Istruzione Professionale (con oggetto:	
	<i>“Istituti tecnici e professionali – Aziende agrarie, aziende speciali,</i>	
	<i>lavorazioni per conto terzi – Obblighi contabili fiscali – D.P.R.</i>	
	<i>29.9.1973, n. 600, D.P.R. 23.12.1974, n. 687, D.P.R. 26.10.1972,</i>	
	<i>n. 633 e successive integrazioni”),</i> nel prevedere la percentuale di	
	ripartizione dei proventi netti dell’attività per conto terzi tra il	
	personale scolastico in essa impegnato (40%) e l’Istituto scolastico	
	(60%), contempla espressamente la competenza del Consiglio	
	d’istituto in materia di ripartizione “interna” del predetto 40%.	
	Infine, va rimarcato che, in maniera del tutto significativa, la	
	erogazione/ripartizione qui censurata risulta essere stata	
	concretamente disposta proprio dal Consiglio dell’Istituto Tecnico	
	Buzzi, con le deliberazioni n. 14 del 13 ottobre 2013, n. 7 del 31	
	maggio 2016 e n. 3 del 26 maggio 2018.	
	Queste ultime hanno previsto, in particolare:	
	-la ripartizione del “fatturato”, mensilmente incassato, nella misura	
	del 45% a favore degli operatori del Laboratorio e del restante 55%	
	83	

	in favore dell'Istituto scolastico;	
	-la ripartizione, tra il personale coinvolto nell'attività, della	
	percentuale del 45%, secondo le percentuali previste in delibera	
	(deliberazioni n. 14/2013 e n. 7/2016) ovvero indicate nel	
	documento a essa allegato (deliberazione n. 3/2018).	
	Peraltro, le deliberazioni n. 14/2013 e n. 7/2016 richiamano, nelle	
	proprie premesse, la deliberazione n. 3 del 30 marzo 2006, con la	
	quale il Consiglio d'Istituto aveva già deliberato in ordine alla	
	ripartizione dei proventi dell'attività in conto terzi tra il personale	
	scolastico e l'Istituzione scolastica, facendo riferimento proprio	
	all'art.33, comma 2, lett. e), D.I. n. 44/01.	
	A fronte di tanto, alcun rilievo può annettersi al richiamo, per contro	
	operato dalla Procura appellante, alla violazione, da parte dei sigg.ri	
	Bartolini e Borgiotti, della normativa in materia di svolgimento di	
	attività extra-istituzionali, anche incompatibili.	
	E invero, tale violazione, quand'anche effettivamente sussistente,	
	non avrebbe rispondenza alcuna con il danno contestato in	
	citazione, parametrato, come detto, alla somma degli utili	
	distribuiti/erogati a tutto il personale coinvolto nell'attività in conto	
	terzi, senza alcun riferimento specifico agli importi percepiti in	
	conseguenza dell'attività extra-istituzionale, svolta dai due	
	professori.	
	Allo stesso modo, non può condividersi la tesi della Procura	
	appellante circa il contributo che la sig.ra Marradi avrebbe prestato	
	all'illegittima erogazione dei proventi, attraverso la sottoscrizione	
	84	

	dei verbali del Consiglio d'Istituto ovvero attraverso la liquidazione	
	e firma dei mandati di pagamento ovvero ancora attraverso la	
	tenuta della contabilità e predisposizione del consuntivo.	
	Orbene, in disparte che le specifiche condotte sopra richiamate non	
	risultano affatto configurate nella citazione introduttiva del giudizio	
	di primo grado, va rimarcato in senso contrario che le medesime	
	condotte in ogni caso non denotano alcuna, effettiva,	
	partecipazione al processo decisionale, di competenza del Consiglio,	
	in materia di erogazione dei predetti proventi.	
	Il discorso vale anche per la sottoscrizione apposta in calce alle	
	deliberazioni del Consiglio.	
	Quest'ultima, infatti, non può evidentemente valere quale	
	assunzione di paternità/responsabilità per il contenuto di atti che la	
	Marradi non ha contribuito ad assumere, non facendo parte	
	dell'Organo deliberante.	
	Essa rileva, dunque, unicamente quale attestazione formale della	
	decisione assunta dal Consiglio e allo stesso è esclusivamente	
	riconducibile.	
	Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo di	
	gravame, risultando corretta l'assoluzione disposta dal primo	
	giudice nei confronti dei sigg.ri Borgiotti, Bartolini e Marradi.	
	Quanto sopra esposto assorbe l'esame del motivo n. 1 dell'appello	
	di parte pubblica, concernente la prescrizione parziale dell'azione	
	erariale, affermata dalla Sezione territoriale (salvo poi ritenerla	
	assorbita), con riferimento ai sigg.ri Bartolini e Borgiotti.	
	85	

	3.a.1) Allo stesso tempo, la conferma dell’assoluzione dei sigg.ri	
	Borgiotti, Bartolini e Marradi (a seguito del rigetto dell’appello	
	principale della Procura regionale sul punto della corretta	
	individuazione del <i>thema decidendum</i>) preclude l’esame degli	
	appelli incidentali degli stessi.	
	Ciò con riferimento alle argomentazioni destinate a venire in rilievo	
	per l’ipotesi, qui non ricorrente, di accoglimento del gravame di	
	parte pubblica nei loro confronti (così, ad es., le argomentazioni	
	concernenti la legittimità delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto,	
	la configurazione dei proventi dell’attività in conto terzi quali spese	
	di gestione, l’insussistenza del danno per la natura privatistica della	
	relativa fonte di entrata, il mancato superamento delle soglie	
	previste dalla legge per gli stipendi dei dipendenti pubblici, l’erronea	
	quantificazione del danno, anche in relazione alla <i>cd compensatio</i> ,	
	l’assenza dell’elemento soggettivo, l’esercizio del potere riduttivo,	
	la prescrizione, infine, dell’azione erariale, limitatamente ai sigg.ri	
	Bortolini e Borgiotti).	
	I gravami dei sigg.ri Bartolini e Borgiotti risultano, infine,	
	inammissibili nelle parti in cui censurano la sentenza gravata per	
	avere ipotizzato, a carico degli stessi, una responsabilità dolosa e	
	principale, anche se meramente “virtuale”, connessa all’indebita	
	percezione dei proventi dell’attività in conto terzi (responsabilità,	
	peraltro, da condividere con tutti i dipendenti, anche non convenuti	
	in giudizio, coinvolti nell’attività del laboratorio).	
	Ebbene, fermo restando il profilo (di cui si dirà meglio in seguito)	

della non correttezza, da un punto di vista logico-giuridico, di una ricostruzione che ipotizzi una responsabilità "principale virtuale" di taluni soggetti (non condannati) rispetto a quella "sussidiaria effettiva" di altro soggetto (per contro) condannato, si osserva che la natura meramente virtuale e ipotetica della responsabilità ipotizzata a carico dei sigg.ri Bartolini e Borgiotti a rigore non consente, in assenza di una effettiva e reale statuizione di condanna, di configurare un interesse all'impugnativa.

Trattasi, infatti, di una responsabilità, il cui eventuale e concreto accertamento è demandato a un altro, ipotetico e futuro procedimento a iniziativa della Procura erariale, dall'esito evidentemente non scontato e nell'ambito del quale nessuna efficacia vincolante può riconoscersi alle valutazioni contenute nella sentenza qui gravata circa la ipotizzata responsabilità (solo virtuale) dei sigg.ri Borgiotti e Bartolini.

Le valutazioni in questione attengono, del resto, a una responsabilità (da indebita percezione), la quale, per quanto sopra visto, non risulta ritualmente contestata nell'ambito del giudizio sfociato nella decisione oggetto del presente giudizio.

Resta allora confermata l'assenza dell'interesse a impugnare, il quale, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, presuppone la soccombenza della parte impugnante (Cass., n. 27991/2022) e *"...va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una*

	<i>più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi</i>	
	<i>pratici sulla decisione adottata” (così testualmente, Cass. n.</i>	
	<i>22981/2017, con la giurisprudenza ivi richiamata).</i>	
	3.b) Va ora scrutinata la posizione del Dirigente scolastico	
	Serniotti.	
	3.b.1) In primo luogo, va sicuramente rigettato il motivo n. 3	
	dell’appello della Procura regionale, volto a censurare la sentenza	
	gravata nella parte in cui ha disatteso la contestazione concernente	
	il rilascio, da parte del Serniotti e in favore dei proff.ri Bartolini e	
	Borgiotti, dell’autorizzazione (ritenuta illegittima) all’esercizio di	
	attività professionale privatistica.	
	E invero, il rilascio della predetta autorizzazione, che avrebbe	
	consentito ai beneficiari la violazione del dovere di esclusività, con	
	la percezione di emolumenti non dovuti, non presenta attinenza	
	alcuna con il danno contestato in questa sede (importi	
	complessivamente erogati a tutti i dipendenti coinvolti nell’attività	
	del Laboratorio).	
	3.b.2) Per le stesse ragioni, si appalesa infondato il motivo n. 2,	
	con il quale la Procura contabile ha censurato la decisione gravata	
	nella parte in cui ha escluso la violazione del principio di	
	onnicomprendività della retribuzione spettante al Dirigente	
	scolastico Serniotti, con conseguente illegittimità delle somme da	
	lui percepite in relazione ai proventi del Buzzi Lab, erogategli	
	esclusivamente per il suo ruolo di rappresentante legale	
	dell’Istituto.	
	88	

	Ciò in quanto la ricostruzione qui censurata non è stata prospettata	
	nel libello di responsabilità, ma autonomamente delineata dal	
	giudice di prime cure.	
	Le argomentazioni appena esposte fanno, per contro, emergere la	
	necessità d'indagare la responsabilità del sig. Serniotti secondo la	
	prospettazione contenuta in citazione (responsabilità principale di	
	carattere doloso) e riproposta nel gravame di Parte pubblica (il	
	quale ha inoltre ipotizzato, in via subordinata, l'elemento soggettivo	
	della colpa grave).	
	L'indagine, come anticipato, porta ad escludere la responsabilità del	
	sig. Serniotti.	
	A tal riguardo, il Collegio è dell'avviso che non possa seriamente	
	revocarsi in dubbio la natura pubblica delle somme rivenienti	
	dall'attività in conto terzi.	
	Trattasi, infatti, di somme che, pur traendo origine da attività rivolta	
	al mercato, transitano comunque nel bilancio dell'Istituto scolastico	
	(anche se, nell'ambito dello stesso, sono oggetto di contabilità	
	separata rispetto alla gestione scolastica ordinaria), per poi essere	
	corrisposte ai dipendenti coinvolti nel conto terzi, attraverso	
	l'inserimento, del tutto significativo, nei cedolini di PagoPa.	
	Le medesime somme possono senz'altro essere ripartite, nei termini	
	e limiti di cui si dirà a breve, tra il personale scolastico e la Scuola.	
	Sotto questo punto di vista, non risulta condivisibile la tesi della	
	Procura appellante, volta a escludere la possibilità di ogni riparto	
	dei proventi dell'attività del conto terzi, attraverso il richiamo	
	91	

	dell'art. 21, comma 2, del Regolamento recato dal D.I. n. 44/2001.	
	Nello specifico, secondo l'Organo requirente, le previsioni del	
	menzionato D.I. n. 44/2001 prevarrebbero su quelle	
	(asseritamente) contrastanti dettate dalla circolare n. 780/78,	
	atteso che quest'ultima, oltre a essere antecedente, non	
	costituirebbe fonte del diritto.	
	Tuttavia, può osservarsi in senso contrario che la disciplina	
	contenuta nella circolare ben si integra con quella recata dal	
	successivo D.I. n. 44/2001 (a sua volta sostanzialmente riprodotta	
	nel D.I. n. 129/2018), nella misura in cui quest'ultimo, non	
	statuendo sul punto, lascia alla prima la regolamentazione del	
	profilo specifico della distribuzione dei proventi.	
	La conclusione non è inficiata dal tenore letterale dell'art. 21,	
	comma 2, del richiamato D.I. n. 44/2001 (intitolato " <i>Proventi</i>	
	<i>derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi</i> "), alla	
	cui stregua " <i>Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità</i>	
	<i>separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda</i>	
	<i>finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica,</i>	
	<i>una quota di spese generali di ammortamento e deperimento delle</i>	
	<i>attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle</i>	
	<i>spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione</i>	
	<i>dell'istituzione scolastica".</i>	
	Ciò in quanto la prevista destinazione dell'eventuale eccedenza	
	delle entrate a incremento dell'avanzo d'amministrazione, lungi dal	
	significare preclusione assoluta alla ripartizione dei proventi	
	92	

	dell'attività in conto terzi, può ben riferirsi a un momento successivo	
	a quello del già intervenuto riparto a beneficio del personale	
	impegnato in tale attività.	
	L'interpretazione qui avversata, del resto, a ben vedere pone in	
	discussione l'esistenza stessa di tale attività, resa possibile	
	dall'impegno lavorativo del personale beneficiario della ripartizione.	
	In ogni caso, va ribadito che la circolare n. 780/78 contiene una	
	puntuale regolamentazione (anche) del profilo della ripartizione dei	
	" <i>proventi netti</i> " dell'attività in conto terzi, prevedendo, in	
	particolare:	
	-le percentuali di ripartizione tra il personale impegnato nella	
	predetta attività (40%) e il bilancio dell'Istituto (60%);	
	-la competenza del Consiglio d'Istituto in materia di riparto interno	
	di detto 40%, rappresentando tale percentuale " <i>un limite massimo</i>	
	<i>entro il quale i Consigli d'Istituto possono individuare l'effettiva</i>	
	<i>percentuale applicabile alle singole persone..</i> ", con possibilità, per	
	lo stesso, di " <i>fissare criteri e percentuali diversi cui la giunta</i>	
	<i>esecutiva debba attenersi nell'attuare le proposte di ripartizione</i> ".	
	Come ben rimarcato dalla Sezione territoriale, trattandosi di limiti	
	percentuali contenuti in una circolare, il singolo Consiglio d'Istituto	
	può discostarsene, ma solo sulla base di una specifica e puntuale	
	motivazione (sulla derogabilità delle indicazioni contenute in una	
	circolare, previa adeguata motivazione, vedasi, tra le altre, T.A.R.	
	Lazio, n. 11520/2024).	
	La deroga, inoltre, deve comunque consentire il rispetto del cd.	
	93	

	principio di proporzionalità inversa tra utili e quota spettante ai	
	dipendenti, onde evitare che la finalità lucrativa possa sopravanzare	
	e annullare quella didattica, che deve pur sempre presiedere	
	all'attività in conto terzi.	
	Orbene, nel caso di specie, le censurate deliberazioni del Consiglio	
	d'Istituto, lungi dall'essere del tutto sprovviste di motivazione,	
	richiamano il fatto che:	
	<i>-"(...) le attività del Laboratorio Conto Terzi hanno avuto nell'ultimo</i>	
	<i>biennio un marcato incremento, anche alla luce dei nuovi accordi</i>	
	<i>strategici raggiunti con primarie aziende della filiera moda</i>	
	<i>nazionale";</i>	
	<i>-"(...) all'interno del Laboratorio Conto Terzi è stata inserita una</i>	
	<i>nuova sezione adibita al controllo qualità degli articoli di pelletteria</i>	
	<i>e calzature;</i>	
	<i>- (...) l'incremento di produzione del Laboratorio Conto Terzi è stato</i>	
	<i>reso possibile dall'intensificazione delle attività del personale</i>	
	<i>dell'istituto operante all'interno del laboratorio, accompagnato dalle</i>	
	<i>prestazioni professionali di nuovo personale qualificato (...)", quali</i>	
	<i>circostanze per cui "...occorre procedere ad una nuova</i>	
	<i>determinazione delle quote di ripartizione dei proventi del</i>	
	<i>Laboratorio, anche in conseguenza del mutato organigramma del</i>	
	<i>personale tecnico operante per detti servizi nel suddetto laboratorio</i>	
	<i>e del personale amministrativo e ausiliario che, direttamente o</i>	
	<i>indirettamente, collabora per l'espletamento delle attività del</i>	
	<i>laboratorio stesso"</i> (così, in particolare, le premesse delle	
	94	

deliberazioni nn. 14/2013 e 7/2016).

Allo stesso modo, il documento allegato alla deliberazione n. 3/2018

fa riferimento, nelle premesse, alla rideterminazione delle quote di

ripartizione (operata con delibera del Consiglio d'Istituto n.

7/2016), "...in conseguenza sia dell'incremento della produzione del

Laboratorio medesimo, che del mutato organigramma del personale

operante per detti servizi nel Laboratorio".

In definitiva, nei tre atti censurati sono richiamate circostanze (la

cui sussistenza non risulta essere stata puntualmente contestata

dalla Procura contabile) che il prof. Serniotti può avere

ragionevolmente ritenuto idonee a giustificare il superamento delle

indicazioni percentuali contenute nella circolare.

Ciò anche per la non assoluta chiarezza del quadro normativo di

riferimento, avuto riguardo a profili di indubbia complessità tecnica,

quale, ad es., quello delle concrete modalità operative del cd.

principio di "proporzionalità inversa".

D'altro canto, il dato oggettivo dell'incremento dell'attività del

Laboratorio può ragionevolmente essere stato interpretato quale

circostanza in grado di favorire l'Istituto sul piano didattico (e,

dunque, di salvaguardare la finalità didattica che deve sempre

accompagnare l'attività in conto terzi), consentendo agli studenti

(quanto meno) di effettuare lezioni specialistiche e di

approfondimento, durante l'anno scolastico, con tecnologie

all'avanguardia.

Ciò a maggiore ragione alla luce del fatto che con la deliberazione

	n. 3 del 26 gennaio 2018, avente a oggetto “Regolamento	
	<i>Laboratorio Conto Terzi-BUZZILAB”,</i> sono stati fissati tetti ai	
	compensi delle risorse operanti nel laboratorio: “ <i>in considerazione</i>	
	<i>del notevole aumento del fatturato degli ultimi anni, da parte del</i>	
	<i>Dirigente scolastico e del Direttore del laboratorio, è stato stabilito</i>	
	<i>di inserire dei limiti ai compensi attribuiti a ciascuna risorsa sulla</i>	
	<i>base delle percentuali previste. Tali tetti sono riportati nella lettera</i>	
	<i>d’incarico. Gli avanzi derivanti dalla applicazione di tali tetti</i>	
	<i>confluiscono nel bilancio di Istituto”</i> (così il punto 4 della predetta	
	delibera).	
	A fronte di tanto, il Collegio è dell’avviso che, nella fattispecie	
	all’esame, sulla base della valutazione <i>ex ante</i> e alla luce delle	
	circostanze del caso concreto, alla cui stregua va accertato il grado	
	di esigibilità della condotta normativamente prevista, non risulti	
	possibile ravvisare nelle condotte dell’appellato/appellante Serniotti	
	alcuno di quei profili contenutistici e tipologici (grave e marchiana	
	leggerezza e superficialità, macroscopica violazione delle norme,	
	sprezzante trascuratezza dei propri doveri, assoluta inosservanza	
	delle più elementari regole di buon senso e prudenza, patente	
	disaffezione per le vicende della “cosa pubblica”), in cui deve	
	sostanziarsi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la	
	colpa grave (<i>in terminis</i> , tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.	
	224/2023; id., Sez. II App., n. 467/2022, con la giurisprudenza ivi	
	richiamata).	
	A maggior ragione, la presenza di circostanze richiamate nei	

	provvedimenti censurati, che possono avere ragionevolmente	
	indotto il sig. Serniotti a confidare nella giustificatezza/legittimità	
	della diversa ripartizione concretamente riconosciuta, consente di	
	escludere il dolo contrattuale contestato in citazione, quale	
	coscienza e volontà di violare gli obblighi attinenti al proprio	
	rapporto di servizio con la Scuola.	
	Resta allora confermata l'assenza dell'elemento soggettivo in capo	
	al prof. Serniotti.	
	Ciò giustifica l'accoglimento dell'appello del Serniotti e il rigetto del	
	gravame della Procura regionale, con conseguente riforma della	
	sentenza qui gravata, nella parte prevedente la condanna dello	
	stesso Serniotti.	
	Resta assorbito ogni altro profilo di doglianza contenuto nei due	
	gravami, quello di parte pubblica e quello di parte privata.	
	4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello	
	principale della Procura regionale nei confronti del sig. SERNIOTTI	
	Erminio Mario Emilio va rigettato, mentre deve essere accolto	
	quello incidentale del predetto SERNIOTTI .	
	Conseguentemente, la gravata sentenza n. 269/2023 della Corte	
	dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, va	
	riformata nella parte prevedente la condanna del sig. SERNIOTTI	
	Erminio Mario Emilio .	
	La particolare complessità e novità delle questioni trattate	
	giustifica, rispetto al sig. Serniotti, la compensazione delle spese	
	per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	

	Nel contempo, l'appello principale della Procura regionale nei confronti dei sigg.ri BARTOLINI Giuseppe, BORGIOTTI Paolo e MARRADI Manuela , va rigettato, con preclusione dell'esame e/o declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali degli stessi.	
	Conseguentemente, la gravata sentenza n. 269/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, va confermata nella parte prevedente l'assoluzione dei sigg.ri BARTOLINI Giuseppe, BORGIOTTI Paolo e MARRADI Manuela .	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la particolare complessità e novità delle questioni trattate giustifica, rispetto ai sigg.ri BARTOLINI Giuseppe, BORGIOTTI Paolo e MARRADI Manuela , la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.	
	Resta, per contro, fermo il capo della sentenza impugnata concernente il rimborso delle spese relative al primo grado di giudizio, siccome non oggetto di espressa impugnativa da parte della Procura appellante.	
	Sul punto, va rimarcato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, << <i>"Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle</i>	

spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Pertanto, in tutti i casi in cui il giudice di appello accolga l'impugnazione principale, riformando la decisione di prime cure, egli è tenuto a regolare le spese del doppio grado, anche a prescindere dall'esistenza di un motivo di gravame sul punto, posto che la pronuncia sulle spese costituisce una diretta conseguenza di quella sui motivi di impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106). Solo nei casi in cui l'appello sia rigettato, ovvero accolto in senso maggiormente favorevole per la parte già vittoriosa in prime cure, le spese di prime cure possono essere riviste dal giudice dell'impugnazione solo a condizione che, sul punto, sia stato proposto specifico motivo di gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640), poiché in tale ipotesi viene meno il rapporto di necessaria consequenzialità tra le due pronunce, sul merito e sulle spese>> (così testualmente, Cass. n. 23297/2021).

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**RIUNISCE** i presenti appelli;

	- RIGETTA l'appello principale proposto dalla Procura regionale	
	avverso la sentenza n. 269/2023 della Corte dei conti, Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento alla	
	posizione del sig. SERNIOTTI Erminio Mario Emilio;	
	- ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal sig. SERNIOTTI	
	Erminio Mario Emilio avverso la sentenza n. 269/2023 della Corte	
	dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e, per	
	l'effetto:	
	- RIFORMA la sentenza n. 269/2023, nella parte statuente la	
	condanna del sig. SERNIOTTI Erminio Mario Emilio;	
	- RIGETTA l'appello principale proposto dalla Procura regionale	
	avverso la sentenza n. 269/2023 della Corte dei conti, Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento alla	
	posizione dei sigg.ri BARTOLINI Giuseppe, BORGIOTTI Paolo e	
	MARRADI Manuela, con preclusione dell'esame e/o declaratoria	
	di inammissibilità degli appelli incidentali degli stessi e, per l'effetto:	
	- CONFERMA la predetta sentenza n. 269/2023, nella parte	
	statuente l'assoluzione dei signori BARTOLINI Giuseppe,	
	BORGIOTTI Paolo e MARRADI Manuela;	
	- COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio per il sig.	
	SERNIOTTI Erminio Mario Emilio;	
	- COMPENSA le spese del presente grado di giudizio per i sigg.ri	
	BARTOLINI Giuseppe, BORGIOTTI Paolo e MARRADI	
	Manuela.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	

[illegible]

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 LUGLIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco